

Z Integra

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio annuo e a premio unico

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della gestione separata Zurich Trend
- Glossario
- Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.

Indice

Z Integra a premio annuo

Scheda sintetica

Nota informativa

Condizioni contrattuali

Z Integra a premio unico

Scheda sintetica

Nota informativa

Condizioni contrattuali

Allegato tabella A e tabella B

Regolamento della gestione separata Zurich Trend

Informativa Privacy

Glossario

Allegato A

Modulo di proposta

Scheda sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Società di assicurazione

Zurich Investments Life S.p.A. (di seguito la Società) - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Società appartenente al Gruppo Zurich Italia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 408.190.896 di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 164.000.000;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 232.258.898;
- la parte relativa agli utili portati a nuovo è pari a euro 11.640.167.

L'indice di solvibilità 1,16 riferito alla gestione vita, rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 348,4 milioni di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 300,9 milioni di euro.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione

1.c) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato "Z Integra" (tariffa a premio annuo).

1.d) Tipologia di contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente, sia in fase di accumulo sia in fase di erogazione, in base al rendimento di una gestione separata di attivi denominata "Zurich Trend".

1.e) Durata

La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del Contraente, tra 5 e 30 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto dopo avere versato il premio annuo costante (di seguito "premio base") per almeno tre annualità. Non è ammesso il riscatto parziale nel corso della durata del contratto.

1.f) Pagamento dei premi

Z Integra prevede il versamento di un premio annuo costante ("premio base") di importo minimo pari a euro

1,200,00. Tale importo può essere aumentato, in occasione di ciascuna ricorrenza annuale del contratto, il Contraente può aumentare il premio base tramite il versamento di “premi annui aggiuntivi”, di ammontare non inferiore a euro 300,00, pertanto da quel momento il premio base sarà la somma tra il premio base e il premio annuo aggiuntivo.

Il Contraente, in qualsiasi momento, ad eccezione dell'ultimo anno, ha inoltre la facoltà di effettuare “versamenti liberi integrativi” di importo non inferiore a euro 2.500,00.

La somma dei premi delle polizze vive stipulate dal medesimo Contraente, legate a gestioni separate e non relative a prodotti previdenziali, diminuita dei premi relativi ad eventuali riscatti parziali effettuati su tali contratti e aumentata del nuovo “versamento libero integrativo” non può essere superiore a 1 milione di Euro.

Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

2. Caratteristiche del contratto

Z Integra è un prodotto assicurativo caratterizzato dalla finalità prevalente di costituire una rendita permanente integrativa del reddito o della pensione dell'Assicurato.

Il contratto prevede inoltre che, qualora venga accertata all'Assicurato un'invalidità totale e permanente di grado uguale o superiore al 66% a seguito di infortunio o malattia (come da tabella INAIL 2000 e ss.mm.ii.), la Società si sostituisce al Contraente esclusivamente nel pagamento dei restanti premi base pattuiti.

In caso di morte dell'Assicurato, il contratto prevede inoltre una copertura assicurativa, mediante il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale.

Una parte del premio annuo versato dal Contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dalla Società per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto, tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita che sarà corrisposta alla scadenza del contratto.

Per una trattazione esaustiva del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto, contenuto nella Sezione E “Progetto esemplificativo delle prestazioni” della Nota informativa.

La Società è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a. Prestazione in caso di vita

La Società garantisce la corresponsione all'Assicurato, in caso di sua sopravvivenza alla data di scadenza del contratto, di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata, pagabile in rate posticipate, calcolata come indicato all'articolo 1 delle Condizioni contrattuali “Prestazioni assicurate”.

b. Prestazione in caso di invalidità totale e permanente

In caso venga accertata all'Assicurato nel corso del contratto un'invalidità totale e permanente di grado uguale o superiore al 66% a seguito di infortunio o malattia (come da tabella INAIL 2000 e ss.mm.ii.), il Contraente resta libero dai pagamenti dei premi annui, la Società si sostituisce al Contraente esclusivamente nel pagamento dei restanti premi base pattuiti fino alla scadenza del contratto; il versamento di eventuali premi annui aggiuntivi dovrà essere sospeso e la corrispondente rendita verrà ridotta come indicato all'art. 9 delle Condizioni contrattuali.

c. Prestazione in caso di decesso

Nel caso in cui l'Assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, la Società garantisce ai Beneficiari designati dal Contraente o agli aventi diritto, previa richiesta scritta, la liquidazione di un capitale caso morte, calcolato come indicato all'articolo 1 delle Condizioni contrattuali “Prestazioni assicurate”.

d. Garanzia aggiuntiva in caso di invalidità totale e permanente

Il Contraente, alla sottoscrizione del contratto e sempre che l'Assicurato abbia compilato il questionario

anamnestico, può chiedere alla Società di attivare la garanzia aggiuntiva scegliendo un capitale aggiuntivo tra i capitali disponibili: 20.000,00 euro o 40.000,00 euro o 60.000,00 euro.

La Società si riserva, prima della conclusione del contratto, la valutazione del questionario anamnestico e - qualora non sussistano i requisiti per concedere la garanzia aggiuntiva - provvederà a darne comunicazione al Contraente prima della conclusione dello stesso. Nel caso in cui il Contraente decidesse di sottoscrivere il contratto senza l'attivazione della garanzia aggiuntiva, la Società provvederà alla restituzione della parte di premio relativo alla suddetta garanzia. Nel caso in cui, invece, il Contraente non fosse più intenzionato a sottoscrivere il contratto, potrà in ogni caso provvedere alla revoca della proposta.

In caso di attivazione della garanzia aggiuntiva, la Società si impegna a corrispondere il capitale scelto alla sottoscrizione in caso venga accertata all'Assicurato, nel corso del contratto un'invaliderà totale e permanente di grado uguale o superiore al 66% a seguito di infortunio o malattia (come da tabella INAIL 2000 e ss.mm.ii.).

e. Opzioni contrattuali Opzioni in corso di contratto

Negli ultimi 5 anni di durata del contratto è data la facoltà al Contraente di richiedere di anticipare l'erogazione della rendita senza l'applicazione di alcun costo con le modalità indicate all'articolo 14 "Opzioni" delle Condizioni contrattuali.

Opzioni a scadenza

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto può esercitare le seguenti opzioni con le modalità indicate all' articolo 14 delle Condizioni contrattuali:

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'Assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'Assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'Assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal Contraente all'atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.
La Società provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile di minor importo che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita, la corresponsione ai Beneficiari indicati di un capitale calcolato come indicato nell'art. 14 delle Condizioni contrattuali.

Tutte le forme di rendita previste dal presente contratto sono di tipo previdenziale, ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

La rendita annua inizialmente assicurata non potrà essere superiore a 60.000,00 euro.

Z Integra prevede, in fase di accumulo dei premi annui e in fase di erogazione della prestazione di rendita, un tasso tecnico pari all'1,00% annuo già conteggiato a favore dell'Assicurato nel calcolo del premio. Il tasso di rendimento dell'1,00% sarà garantito alla data di scadenza, in caso di decesso e in fase di erogazione della rendita, senza consolidamento annuale; ciò vuol dire che la rendita assicurata potrà aumentare, rimanere invariata o diminuire.

Relativamente alle prestazioni in rendita determinate sulla base dei versamenti liberi integrativi e dei premi annui aggiuntivi, la Società ha la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036G/1998 e previa comunicazione scritta al Contraente.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al cumulo complessivo dei premi lordi versati.

I premi versati dal Contraente rimangono acquisiti dalla Società nel caso in cui il Contraente non abbia versato almeno tre annualità di premio base, e non abbia proceduto, alla riattivazione del contratto, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'articolo "Riattivazione: ripresa del pagamento premi" delle Condizioni contrattuali.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in Nota informativa alla Sezione B

“Informazioni assicurative e garanzie offerte”. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 “Prestazioni assicurate” e 13 “Rivalutazione” delle Condizioni contrattuali.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C “Informazioni sui costi e sul regime fiscale”.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata Zurich Trend riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'IVASS, l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”. Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione Separata “Zurich Trend”

Ipotesi adottate:

Premio annuo: euro 1.500,00

Durate del differimento: 15, 20 e 25 anni

Sesso ed età dell'Assicurato: qualsiasi; 45 anni di età in corrispondenza delle durate sopra definite.

Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%

Durata 15

Anni	CPMA
5	12,331%
10	5,129%
15	2,266%

Durata 20

Anni	CPMA
5	16,661%
10	7,739%
15	4,045%
20	2,099%

Durata 25

Anni	CPMA
5	21,117%
10	10,556%
15	5,991%
20	3,536%
25	2,048%

Si avverte che le percentuali esposte nelle tabelle sopra riportate sono state calcolate al termine del periodo di differimento rispettivamente di 15, 20 e 25 anni.

Assicurazione di rendita vitalizia differita annualmente rivalutata, pagabile in rate posticipate, a premio annuo.

Importi del capitale da convertire in rendita al termine del periodo di differimento (1).

Sesso: qualsiasi

Età	Rendita annua (in euro)		
	12.000	24.000	36.000
55	345.271,20	690.542,40	1.035.813,60
60	304.232,40	608.464,80	912.697,20
65	262.180,80	524.361,60	786.542,40

(1) tale valore è pari al valore di riscatto al termine del periodo di differimento.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Zurich Trend negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Gestione Separata "Zurich Trend"

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2011	4,41%	3,01%	4,89%	2,73%
2012	3,47%	2,37%	4,64%	2,97%
2013	4,00%	2,60%	3,35%	1,17%
2014	3,85%	2,45%	2,08%	0,21%
2015	3,53%	2,73%	1,19%	-0,17%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D "Altre informazioni sul contratto" della Nota informativa.

=====

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

**Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco**



I dati e le informazioni contenute nella presente Scheda sintetica sono aggiornate al 1 settembre 2016

Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.

Il Contraente ha l'obbligo di consegnare a Zurich tutte le informazioni necessarie per il compimento dell'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.

Si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni contrattuali per ulteriori dettagli.

A. Informazioni sulla Società di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con Sede legale e Direzione a Milano Italia - Via Benigno Crespi n. 23, Cap 20159.
Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027, Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2.
Recapito telefonico +39 025966.1 - Indirizzo PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it Sito Internet: www.zurich.it - E-mail: customerlife@it.zurich.com.
Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27).

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Z Integra ha una durata contrattuale limitata, che può essere compresa, a scelta del Contraente, tra 5 e 30 anni.

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra 18 anni compiuti e 80 anni (età assicurativa), a condizione che l'età (assicurativa) dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni.

Qualora l'Assicurato abbia alla data di sottoscrizione età (assicurativa) maggiore di 65 anni e/o età a scadenza superiore a 70 anni, la garanzia di invalidità totale e permanente, di seguito descritta, non sarà operante. In quest'ultimo caso, a parità di rendita assicurata, il premio annuo risulterà in conseguenza inferiore.

La rendita annua inizialmente assicurata non potrà essere superiore a 60.000,00 euro.

Z Integra prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

PRESTAZIONE PRINCIPALE

- Prestazione in caso di vita

Alla scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato a tale data, la Società garantisce la corresponsione

all'Assicurato stesso di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata, calcolata come indicato all'articolo 1 delle Condizioni contrattuali "Prestazioni assicurate".

La rendita è corrisposta in modo posticipato e con periodicità annuale, con possibilità di richiesta di rateazione semestrale, trimestrale o mensile da esplicitare alla Società alla scadenza del contratto.

- Prestazione in caso di invalidità totale e permanente

Nel caso in cui all'Assicurato venga accertata un'invalidità totale e permanente di grado superiore o uguale al 66% a seguito di infortunio o malattia (come da tabella INAIL 2000 e ss.mm.ii.) sopraggiunta nel corso di contratto, la Società si sostituirà al Contraente esclusivamente nel versamento dei premi annui base pattuiti fino alla scadenza del contratto.

Il versamento di eventuali premi annui aggiuntivi dovrà essere sospeso e la corrispondente rendita verrà ridotta come indicato all'articolo 9 delle Condizioni contrattuali.

- Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Nel caso in cui l'Assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, la Società garantisce ai Beneficiari designati la corresponsione di un importo pari alla somma dei premi versati rivalutati, compresi i premi versati dalla Società in caso di accertata invalidità totale e permanente, calcolato come indicato all'articolo 1 delle Condizioni contrattuali "Prestazioni assicurate".

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA

- Garanzia aggiuntiva in caso di invalidità totale e permanente

Il Contraente, alla sottoscrizione del contratto e sempre che l'Assicurato abbia compilato il questionario anamnestico, può chiedere alla Società di attivare la garanzia aggiuntiva scegliendo un capitale aggiuntivo tra i capitali disponibili: 20.000,00 euro o 40.000,00 euro o 60.000,00 euro.

La Società si riserva, prima della conclusione del contratto, la valutazione del questionario anamnestico e - qualora non sussistano i requisiti per concedere la garanzia aggiuntiva - provvederà a darne comunicazione al Contraente prima della conclusione dello stesso. Nel caso in cui il Contraente decidesse di sottoscrivere il contratto senza l'attivazione della garanzia aggiuntiva, la Società provvederà alla restituzione della parte di premio relativo alla suddetta garanzia. Nel caso in cui, invece, il Contraente non fosse più intenzionato a sottoscrivere il contratto, potrà in ogni caso provvedere alla revoca della proposta secondo quanto stabilito al successivo punto 11 della Sezione D.

In caso di attivazione della garanzia aggiuntiva, la Società si impegna a corrispondere il capitale scelto alla sottoscrizione in caso venga accertata all'Assicurato, nel corso del contratto un'invalidità totale e permanente di grado uguale o superiore al 66% a seguito di infortunio o malattia (come da tabella INAIL 2000 e ss.mm.ii.).

È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese nel questionario anamnestico o comunque nella fase di accertamento delle condizioni di salute e delle abitudini di vita siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni della Società che possono anche pregiudicare il diritto del/i Beneficiario/i di ottenere il pagamento della prestazione.

Si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni contrattuali relative alla garanzia aggiuntiva per elenco dettagliato dei casi di esclusione.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate principali sono fornite nell'articolo 1 "Prestazioni assicurate" e 13 "Rivalutazione" delle Condizioni contrattuali nonché nelle Condizioni contrattuali relative alla Garanzia aggiuntiva in caso di Invalidità totale e permanente.

OPZIONI CONTRATTUALI

Opzioni in corso di contratto

Negli ultimi 5 anni di durata è data la facoltà al Contraente di richiedere di anticipare l'erogazione della rendita senza l'applicazione di alcun costo con le modalità indicate all'articolo 14 "Opzioni" delle Condizioni contrattuali.

Opzioni a scadenza

Il Contraente può esercitare le seguenti opzioni con le modalità indicate all'articolo 14 delle Condizioni contrattuali:

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'Assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'Assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'Assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal Contraente all'atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.
La Società provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile di minor importo che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita, la corresponsione ai Beneficiari indicati, di un capitale calcolato come indicato nell'art. 14 delle Condizioni contrattuali.

Si precisa che tutte le forme di rendita previste dal contratto sono di tipo previdenziale ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

Maggiori informazioni sulle opzioni contrattuali sono fornite nell'articolo 14 "Opzioni" delle Condizioni contrattuali.

Si precisa che una parte del premio annuo versato dal Contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dalla Società per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto.

Il tasso tecnico minimo garantito dell'1,00% annuo, già conteggiato a favore dell'Assicurato nel calcolo della rendita iniziale, sarà garantito alla scadenza del contratto, in caso di decesso e di erogazione della rendita senza consolidamento annuale; ciò vuol dire che la rendita assicurata annualmente potrà aumentare, rimanere invariata o diminuire. Ciascun premio annuo versato, al netto dei costi e del premio di rischio, è utilizzato dalla Società per la costituzione della prestazione a scadenza di rendita annua vitalizia rivalutabile, calcolata sulla base di ipotesi demografiche e finanziarie.

In fase di accumulo dei premi, il tasso tecnico dell'1,00% può essere modificato ai sensi del Provvedimento ISVAP n° 1036/98, previa comunicazione scritta al Contraente, con effetto solamente sulla parte delle prestazioni corrispettive dei versamenti liberi integrativi e dei premi annui aggiuntivi pagati successivamente all'entrata in vigore della modifica stessa.

Si rinvia all'articolo 13 "Rivalutazione" delle Condizioni contrattuali per la descrizione dei meccanismi di variazione del tasso e per le modalità e i presupposti di applicazione delle modifiche.

L'Intermediario assicurativo non può assumere anche la qualifica di Beneficiario o vincolatario o creditore pignoratizio delle prestazioni previste dal contratto.

3. Premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previo versamento di un "premio base".

L'importo del premio base viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate e dipende da una serie di elementi quali: la rendita assicurata iniziale (rendita base), la durata del contratto e la data di nascita dell'Assicurato.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il Contraente può esercitare il diritto di riscatto del contratto a condizione che abbia versato almeno tre annualità di premio base.

Il Contraente può altresì esercitare il diritto di riscatto delle rendite integrative, pur non avendo i requisiti per l'esercizio del riscatto della rendita base e della rendita aggiuntiva, a condizione che abbia effettuato versamenti liberi integrativi e che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui il Contraente non corrisponda più il premio base, il contratto rimane in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella assicurata, a condizione che siano state pagate almeno tre annualità di premio base. Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima

che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio base richiesto per l'esercizio del diritto di riscatto o per la riduzione della prestazione a scadenza, e nel caso in cui il Contraente non abbia proceduto alla riattivazione del contratto, il contratto stesso si risolve e le rate di premio base e di premio annuo aggiuntivo versate rimangono acquisite dalla Società.

AVVERTENZA: Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio annuo anticipato (di seguito: "premio base"), trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, non comporta l'immediata risoluzione di diritto del contratto, ma determina la sospensione della prestazione caso morte e invalidità totale e permanente per un periodo massimo di un anno. Entro tale periodo il Contraente può riprendere il versamento dei premi e il contratto viene riattivato secondo quanto di seguito previsto. In caso contrario i premi base restano acquisiti alla Società, salvo il caso in cui il Contraente abbia maturato il diritto alla riduzione delle prestazioni. Si rinvia all'articolo 9 "Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata" delle Condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio.

La periodicità di versamento del premio base è annuale. Il versamento annuale minimo è pari almeno a euro 1.200,00; è possibile frazionare il pagamento del premio secondo una periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In caso di frazionamento semestrale, trimestrale o mensile la rata di premio è maggiorata per applicazione dei diritti di frazionamento, dettagliatamente rappresentati al successivo punto 5.1.1 "Costi gravanti sul premio". La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità e che l'importo di ogni rata non sia inferiore a euro 100,00. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.

L'importo del premio base può essere aumentato in occasione della ricorrenza annua del contratto, tramite il versamento di "premi annui aggiuntivi", per importi non inferiori a euro 300,00, nei termini e con le modalità indicate nell'articolo 2 "Versamento del premio" delle Condizioni contrattuali. Il Contraente, in qualsiasi momento, ad eccezione dell'ultimo anno di durata del contratto, ha inoltre la facoltà di effettuare "versamenti liberi integrativi" di importo non inferiore a euro 2.500,00, con le modalità indicate nell'articolo 2 "Versamento del premio" delle Condizioni contrattuali.

Il pagamento del premio annuo può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal Contraente e intestato alla Società;
- bonifico bancario tramite addebito in conto corrente del Contraente;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo.

Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite addebito in conto corrente del Contraente (S.D.D. – Sepa Direct Debit).

Il pagamento del premio base e dei premi annui aggiuntivi in caso di frazionamento mensile può avvenire esclusivamente mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. - Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al Contraente.

Il pagamento dei premi annui aggiuntivi può avvenire mediante i mezzi di pagamento sopracitati, secondo le modalità e i termini indicati nell'articolo 2 "Versamento del premio" delle Condizioni contrattuali.

La somma dei premi delle polizze vive stipulate dal medesimo Contraente, legate a gestioni separate e non relative a prodotti previdenziali, diminuita dei premi relativi ad eventuali riscatti parziali effettuati su tali contratti e aumentata del nuovo "versamento libero integrativo" non può essere superiore a 1 milione di Euro.

Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

Si precisa che l'importo complessivo dei premi versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare superiore a 30 milioni di euro. Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 90 milioni di euro.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Z Integra prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata Zurich Trend, disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle Condizioni contrattuali. Tale rivalutazione in occasione della ricorrenza della data di decorrenza del contratto e viene comunicata ogni anno al Contraente. Per maggiori dettagli sul meccanismo di rivalutazione si rinvia all'articolo 13 "Rivalutazione" delle Condizioni contrattuali e al Regolamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione E contenente un Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Su ciascun premio versato gravano i seguenti costi:

Costi di frazionamento del premio
2% dell'importo della rata in caso di frazionamento semestrale
2,5% dell'importo della rata in caso di rateazione trimestrale del premio
3% dell'importo della rata in caso di rateazione mensile del premio
Caricamenti
I caricamenti sono determinati in funzione della durata contrattuale.

Durata residua in anni interi	Valori percentuali
5	8,25%
6	8,50%
7	8,75%
8	9,00%
9	9,25%
10	9,50%
11	9,75%
12	10,00%
13	10,25%
14	10,50%
15	10,75%
16	11,00%
17	11,25%

Durata residua in anni interi	Valori percentuali
18	11,50%
19	11,75%
20	12,00%
21	12,25%
22	12,50%
23	12,75%
24	13,00%
25	13,25%
26	13,50%
27	13,75%
28	14,00%
29	14,00%
30	14,00%

5.1.2. Costi per riscatto

Il valore di riscatto del contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive, e delle rendite integrative. Il valore di riscatto di ciascuna rendita si calcola scontando il capitale ridotto definito all'articolo 10 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali al "tasso annuale di sconto", per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto.

Il tasso annuale di sconto è:

- il 4,00%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni;
- il 3,40%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è almeno 5 anni;

Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali calcolati come percentuale del capitale ridotto di cui sopra per le diverse durate residue espresse in anni interi:

	< 5 anni	>= 5 anni
Durata residua in anni interi	Fattore di sconto 4,00%	Fattore di sconto 3,40%
29	100,00%	100,00%
28	100,00%	100,00%
27	41,75%	35,89%
26	41,13%	35,28%
25	40,46%	34,62%
24	39,74%	33,93%
23	38,97%	33,19%
22	38,14%	32,41%
21	37,25%	31,59%
20	36,31%	30,71%
19	35,30%	29,79%
18	34,23%	28,82%
17	33,10%	27,79%
16	31,89%	26,71%
15	30,60%	25,57%

	< 5 anni	>= 5 anni
Durata residua in anni interi	Fattore di sconto 4,00%	Fattore di sconto 3,40%
14	29,24%	24,37%
13	27,80%	23,11%
12	26,28%	21,79%
11	24,67%	20,40%
10	22,97%	18,94%
9	21,17%	17,41%
8	19,27%	15,81%
7	17,28%	14,13%
6	15,17%	12,38%
5	12,95%	10,54%
4	10,61%	8,61%
3	8,15%	6,60%
2	5,57%	4,49%
1	2,85%	2,29%
0	0,00%	0,00%

5.1.3. Costi per l'erogazione della rendita

Il costo per l'erogazione della rendita annua, anche nel caso venga richiesta la rateazione semestrale, trimestrale o mensile, è pari al 1,25% di ciascun premio versato al netto dei caricamenti ed eventuali costi di frazionamento definiti al precedente punto 5.1.1.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Spese di gestione annuali
0,80% in caso di rendimento della gestione separata fino al 4%; tale spesa di gestione si incrementa dello 0,02% ogni 0,1% di incremento del rendimento della gestione sopra il 4%.

Valore trattenuto in punti percentuali sul rendimento della gestione separata	0,8%
Intervallo di rendimento della gestione separata	% assoluta di incremento del valore trattenuto
Pari o superiore al 4,1% e inferiore al 4,2%	0,02
Pari o superiore al 4,2% e inferiore al 4,3%	0,04
Pari o superiore al 4,3% e inferiore al 4,4%	0,06
...	...
Per ogni ulteriore intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,02 punti percentuali assoluti	

=====

La quota parte percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari circa al 29,01%.

6. Sconti

La Società e gli Intermediari hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

7. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

I premi, relativi alla sola parte di premio che assicura il caso morte e invalidità permanente superiore al 5% , sono detraibili nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15, comma 1 lett. f) DPR 917/89 (c.d.TUIR) e successive modifiche e integrazioni, a condizione che i relativi importi siano pagati nell'anno per il quale si intende godere della detrazione fiscale. Per beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se diverso dal Contraente, sia fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tassazione delle somme corrisposte

- a) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i, esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico");
- b) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato che esulano dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico"), nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come ad esempio in caso di scadenza, riscatto, etc.) e in caso di rendita sia durante il periodo di differimento che di riscossione, sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che il soggetto avente diritto alla prestazione sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa):
- nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona fisica, le prestazioni sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e s.m.i così come modificato dal Decreto Legge 138/2011, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte da Zurich e i premi pagati dal Contraente, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali (art. 45, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i-T.U.I.R.);
 - nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa), le prestazioni erogate da Zurich concorrono a formare il reddito in base alle regole stabilite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Tutte le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Variazioni transnazionali di residenza

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adequata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire a Zurich di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, il contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

Per i dettagli sulla normativa Statunitense FATCA e sulle disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95. si rinvia al relativo articolo delle Condizioni contrattuali.

D. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'articolo 6 "Conclusione del contratto entrata in vigore e durata dell'assicurazione" delle Condizioni

contrattuali.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi.

Avvertenza: la sospensione del pagamento dei premi può comportare effetti negativi.

Si rinvia all'articolo 9 "Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata" delle Condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio.

10. Riscatto e riduzione

Il contratto riconosce un valore di riduzione e di riscatto. Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.

Per le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia all'articolo 10 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali e all'articolo 9 "Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata" per le modalità di determinazione dei valori di riduzione.

E' facoltà del Contraente procedere alla riattivazione del contratto secondo le modalità i termini e le condizioni riportate nell'articolo 11 "Riattivazione: ripresa del pagamento premi" delle Condizioni contrattuali. **Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che i valori sopra riportati risultino inferiori al cumulo complessivo dei premi versati.**

E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione dei valori di riduzione e di riscatto, rivolgendosi a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Customer Assistance - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano - Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266 - E-mail: customerlife@it.zurich.com** Le richieste di riscatto devono essere inoltrate alla Direzione della Società utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso lo sportello bancario dove è stata sottoscritta la proposta oppure richiedibile alla Società stessa.

Si rinvia al Progetto esemplificativo riportato nella Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto. Per conoscere i valori riferiti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Si precisa che l'importo massimo riscattabile da prodotti collegati alla gestione separata di riferimento del presente prodotto da un unico contraente, o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare complessivamente superiore a 30 milioni di euro incrementati della quota parte relativa alla rivalutazione delle prestazioni.

11. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Life Claims & UW - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;**
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "revoca della proposta", a: **Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it**

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

12. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Life Claims & UW - Ufficio Life After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;**
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "recesso", a: **Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it**

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista nell'Allegato A delle Condizioni contrattuali, tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Life Claims & UW - Ufficio Life Claims - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;**
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: **Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it**

La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta.

La Società, per particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata.

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive, a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richiesti alla Società entro 10 anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro 10 anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti, ma dovranno essere dalla Società, comunicati e devoluti al Fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.1 c. 343 Legge 23.12.2005 n. 266.

14. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

15. Lingua

Il contratto e tutta la documentazione contrattuale ad esso relativa e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

16. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati direttamente alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante.

I reclami devono essere inviati per iscritto a:

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.

Ufficio Gestione Reclami

Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Fax numero: 02.2662.2243

E-mail: reclami@zurich.it

o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it dove, nell'apposita sezione dedicata ai reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Compagnia.

- All'IVASS

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla

commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli Intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati;

- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

Nei casi di cui sopra, i reclami devono essere inviati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Fax numero: 06.421.33.353/745

Per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it. La presentazione del reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile al sito www.e.europa.eu/fin-nete) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata Zurich Trend, spese di gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

18. Conflitto di interessi

Ad oggi non esistono situazioni di conflitto di interessi per la Gestione separata "Zurich Trend". La Società vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione IVASS e con le procedure interne di cui si è dotata

la Società stessa. Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati e per le utilità rappresentate da servizi si rinvia al rendiconto annuale e al prospetto della composizione della gestione separata presenti sul sito della Società, www.zurich.it e su alcuni quotidiani a tiratura nazionale.

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente sotto forma di tasso tecnico, già conteggiato a favore dell'Assicurato nel calcolo del premio annuo;***
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 2%, sulla base del quale è determinata la misura di rivalutazione.***

La misura annua di rivalutazione è determinata:

- sottraendo dal rendimento realizzato le spese di gestione pari all'0,80%. Tale spesa di gestione viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% aggiuntivo di rendimento della gestione separata superiore al 4,00%.
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico dell'1,00%, già conteggiato nel calcolo del premio; scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico dell'1,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con i versamenti dei premi in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

I risultati conseguibili dalla gestione separata Zurich Trend potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 1,00% (sotto forma di tasso tecnico);
- Durata: 25 anni;
- Età dell'Assicurato: 40 anni;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1975;
- Premio annuo: 1.500,00 euro;
- Durata del differimento/sviluppo: 25 anni;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Rateizzazione della rendita: annuale.

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo premi annui	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta	
						alla fine dell'anno	alla scadenza
1	1.500	1.500	1.594,91	1.500	-	-	-
2	1.500	3.000	1.593,91	3.000	-	-	-
3	1.500	4.500	1.592,41	4.500	1.793	188	191
4	1.500	6.000	1.590,42	6.000	2.477	250	255
5	1.500	7.500	1.587,94	7.500	3.601	312	319
6	1.500	9.000	1.584,97	9.000	4.450	372	383
7	1.500	10.500	1.581,52	10.500	5.347	433	447
8	1.500	12.000	1.577,60	12.000	6.294	493	511
9	1.500	13.500	1.573,20	13.500	7.293	552	574
10	1.500	15.000	1.568,33	15.000	8.346	611	638
11	1.500	16.500	1.563,00	16.500	9.456	670	702
12	1.500	18.000	1.557,21	18.000	10.625	728	766
13	1.500	19.500	1.550,96	19.500	11.855	785	830
14	1.500	21.000	1.544,25	21.000	13.150	842	893
15	1.500	22.500	1.537,09	22.500	14.512	899	957
16	1.500	24.000	1.529,48	24.000	15.943	955	1.021
17	1.500	25.500	1.521,43	25.500	17.448	1.011	1.085
18	1.500	27.000	1.512,94	27.000	19.028	1.066	1.149
19	1.500	28.500	1.504,01	28.500	20.688	1.121	1.213
20	1.500	30.000	1.494,65	30.000	22.431	1.176	1.276
21	1.500	31.500	1.484,86	31.500	24.259	1.230	1.340
22	1.500	33.000	1.474,64	33.000	26.177	1.283	1.404
23	1.500	34.500	1.464,00	34.500	28.189	1.336	1.468
24	1.500	36.000	1.452,94	36.000	30.298	1.389	1.532
25	1.500	37.500	1.595,41	37.500	35.981	-	-

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati non potrà avvenire nel corso della durata del contratto.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Tasso di rendimento finanziario: 2%;
- Spese di gestione: 0,8%;
- Tasso di rendimento attribuito: 1,2%;
- Durata: 25 anni;
- Età dell'Assicurato: 40 anni;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1976;
- Premio unico: 1.5000,00 euro;
- Durata del differimento/sviluppo: 25 anni;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi.

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo premi annui	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta	
						alla fine dell'anno	alla scadenza
1	1.500	1.500	1.595,54	1.500,12	-	-	-
2	1.500	3.000	1.595,80	3.000,73	-	-	-
3	1.500	4.500	1.596,18	4.502,17	1.829,20	192,22	200,86
4	1.500	6.000	1.596,69	6.004,81	2.539,00	256,55	267,54
5	1.500	7.500	1.597,33	7.509,03	3.709,33	321,00	334,09
6	1.500	9.000	1.598,10	9.015,17	4.607,15	385,59	400,51
7	1.500	10.500	1.599,00	10.523,63	5.563,34	450,30	466,79
8	1.500	12.000	1.600,03	12.034,75	6.580,88	515,15	532,95
9	1.500	13.500	1.601,19	13.548,91	7.662,91	580,13	598,98
10	1.500	15.000	1.602,48	15.066,47	8.812,67	645,23	664,86
11	1.500	16.500	1.603,90	16.587,81	10.033,60	710,47	730,62
12	1.500	18.000	1.605,45	18.113,27	11.329,27	775,84	796,26
13	1.500	19.500	1.607,13	19.643,25	12.703,40	841,33	861,75
14	1.500	21.000	1.608,94	21.178,09	14.159,91	906,96	927,11
15	1.500	22.500	1.610,88	22.718,17	15.702,88	972,72	992,35
16	1.500	24.000	1.612,95	24.263,86	17.336,56	1.038,60	1.057,45
17	1.500	25.500	1.615,15	25.815,51	19.065,43	1.104,62	1.122,42
18	1.500	27.000	1.617,49	27.373,67	20.894,32	1.170,78	1.187,27
19	1.500	28.500	1.619,96	28.938,55	22.827,94	1.237,06	1.251,98
20	1.500	30.000	1.622,56	30.510,53	24.871,36	1.303,48	1.316,57
21	1.500	31.500	1.625,29	32.089,95	27.029,92	1.370,02	1.381,01
22	1.500	33.000	1.628,16	33.677,41	29.309,36	1.436,71	1.445,35
23	1.500	34.500	1.631,16	35.273,08	31.715,29	1.503,53	1.509,55
24	1.500	36.000	1.634,29	36.877,32	34.253,79	1.570,47	1.573,61
25	1.500	37.500	1.637,56	38.490,73	36.931,40	-	-

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

=====

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

**Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco**



Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa.

Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura. Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

I dati e le informazioni contenute nella presente Nota informativa sono aggiornate al 1 settembre 2016.

Condizioni contrattuali

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio annuo.

Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni contrattuali, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse dalla Società;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

Articolo 1

Prestazioni assicurate

a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

La Società garantisce la corresponsione all'Assicurato di una rendita annua vitalizia, risultante al termine della durata contrattuale, annualmente rivalutabile, pagabile in rate posticipate, in caso di sua sopravvivenza al termine della durata contrattuale. La **rendita annua vitalizia** sarà erogata finché l'Assicurato è in vita alla data di scadenza di ciascuna annualità. La Società erogherà la **rendita annua vitalizia**, liquidabile in rate annuali posticipate a partire dalla data indicata come data di scadenza, calcolata come sopra, rivalutata annualmente in base al rendimento della gestione separata "Zurich Trend" fintanto che l'Assicurato rimarrà in vita. L'ultima rata dovuta sarà pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'Assicurato.

La **rendita annua vitalizia** di cui sopra è pari al massimo tra:

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata, come di seguito definita, annualmente rivalutata al tasso di rendimento di cui al successivo articolo 13, punto A);

e

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata.

Per "rendita annua vitalizia inizialmente assicurata" si intende la somma della "rendita base", corrispettiva dei "premi base" corrisposti, dell'eventuale "rendita aggiuntiva", corrispettiva degli eventuali aumenti di premio corrisposti nel corso della durata del contratto, e della "rendita integrativa", corrispettiva dei versamenti liberi integrativi eventualmente effettuati nel corso della durata del contratto. Tale importo non potrà essere superiore a 60.000,00 euro.

In alternativa al pagamento con rate annuali, il Contraente può chiedere alla Società, entro 60 giorni precedenti alla scadenza del Contratto e mediante richiesta scritta, che la **rendita annua vitalizia** sia corrisposta in modo posticipato e con rateazione semestrale, trimestrale o mensile.

In ogni caso, la rendita in erogazione sarà di ammontare pari alla **rendita annua vitalizia** rivalutata annualmente al tasso di rendimento di cui al successivo articolo 13, punto C), con il minimo della rendita annua vitalizia garantita al termine del contratto.

In caso di decesso dell'Assicurato durante l'erogazione della rendita, il contratto si considera risolto e nulla è più dovuto dalla Società fatte salve le rate scadute prima della data di decesso e non ancora liquidate.

b) Prestazione in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato

Qualora nel corso della durata contrattuale venga accertata all'Assicurato un'invalidità totale e permanente di grado uguale o superiore al 66% a seguito di infortunio o malattia, **verificatisi e diagnosticati in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto**, il Contraente risulterà libero dal versamento dei premi base pattuiti fino al termine del differimento. Pertanto, la Società si sostituirà al Contraente nel pagamento dei restanti premi base pattuiti.

Si precisa che tale garanzia è a copertura esclusivamente del versamento dei premi base pattuiti e non di eventuali premi annui aggiuntivi.

Qualora siano stati effettuati premi annui aggiuntivi, a seguito dell'accertamento dello stato di invalidità, il pagamento degli stessi dovrà essere sospeso e la rendita corrispondente verrà ridotta come indicato al successivo articolo 9, mentre il Contraente potrà continuare ad effettuare versamenti liberi integrativi.

c) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Nel caso in cui l'Assicurato deceda prima della scadenza del contratto la Società corrisponderà ai Beneficiari designati in polizza, previa richiesta scritta conformemente a quanto stabilito all'Allegato A, un capitale caso morte pari al maggiore tra la somma dei seguenti valori:

- a) il valore che si ricava moltiplicando il premio base per il numero dei premi base pagati compresi quelli eventualmente pagati dalla Società, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui la rendita base rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata;
- b) il valore che si ricava moltiplicando ogni premio aggiuntivo, per il numero dei premi aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni di anno, e rivalutando il prodotto nella proporzione in cui ogni rendita aggiuntiva rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata;
- c) il valore che si ricava rivalutando ogni versamento libero integrativo nella proporzione in cui la relativa rendita integrativa rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di decesso sta a quella inizialmente assicurata e la somma dei premi versati, premi annui base, premi annui aggiuntivi e versamenti integrativi.

La Società inoltre adempirà alle prestazioni previste dalle garanzie aggiuntive, sempreché siano espressamente indicate nel documento di polizza.

Articolo 2

Versamento del premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 "Prestazioni assicurate" sono garantite previo versamento alla Società di un premio annuo (premio base), calcolato in annualità anticipate, e corrisposto periodicamente per tutta la durata del contratto in base al frazionamento annuale, semestrale, trimestrale o mensile prescelto dal Contraente. L'importo annuo del premio base non può essere inferiore a euro 1.200,00. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.

A) Versamenti liberi integrativi

In qualunque momento, escluso l'ultimo anno di durata del contratto, il Contraente può effettuare dei versamenti liberi integrativi. L'importo minimo del versamento libero integrativo deve essere di euro 2.500,00. L'aumento corrispettivo della prestazione assicurata viene denominato "rendita integrativa" e la data in cui viene effettuato il versamento libero integrativo viene definita "data di decorrenza del versamento libero integrativo".

La somma dei premi delle polizze vive stipulate dal medesimo Contraente, legate a gestioni separate e non relative a prodotti previdenziali, diminuita dei premi relativi ad eventuali riscatti parziali effettuati su tali contratti e aumentata del nuovo "versamento libero integrativo" non può essere superiore a 1 milione di Euro.

Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

B) Premi annui aggiuntivi

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il Contraente può aumentare l'importo del premio annuo base. L'aumento annuo dovrà essere minimo di euro 300,00 (premio aggiuntivo) e andrà a sommarsi all'ammontare del premio base.

Una volta aumentato, il premio può essere successivamente ridotto di un importo pari al premio aggiuntivo stesso.

I premi annui aggiuntivi non sono considerati ai fini della prestazione in caso di invalidità totale e permanente indicata al precedente articolo 1.

L'aumento del premio annuo base corrispettivo della prestazione assicurata viene denominato "rendita aggiuntiva" e la data in cui viene effettuato il relativo aumento viene definita "data di decorrenza del premio aggiuntivo".

L'aumento del premio base può essere chiesto dal Contraente alla Società, almeno novanta giorni prima della ricorrenza dell'anniversario della data di decorrenza del contratto.

La prestazione assicurata corrispettiva ai versamenti liberi integrativi e ai premi aggiuntivi è calcolata sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica utilizzati al momento in cui il versamento libero integrativo viene effettuato o il premio aggiuntivo viene pagato per la prima volta; tali indici potrebbero differire da quelli in vigore al momento della conclusione del contratto sulla base dei quali viene computata la prestazione assicurata corrispettiva al premio base. La Società, al fine di consentire una corretta valutazione da parte del Contraente, comunicherà preventivamente per iscritto ogni eventuale variazione dei menzionati parametri di riferimento.

Articolo 3

Definizione di invalidità totale e permanente – Condizioni regolanti la denuncia di invalidità totale e permanente

A) S'intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che per malattia o infortunio, (tabella INAIL 2000 e ss.mm.ii.) indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, diagnosticati in epoca successiva alla stipula della polizza, abbia ridotto in modo permanente, a meno di un terzo del normale, la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ed abitudini.

Sono esclusi dall'assicurazione i casi di invalidità dovuti alle stesse cause per le quali è esclusa la copertura come da successivo articolo 4.

B) All'atto del riconoscimento, da parte dell'INPS in ambito previdenziale, o dall'Ente Previdenziale di riferimento, della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno di invalidità, il Contraente deve farne denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Direzione, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante, redatto su modulo speciale che la Società fornisce gratuitamente, sulle cause dei postumi che hanno determinato lo stato di invalidità.

Nel caso in cui non sussista nessun Ente Previdenziale di riferimento la documentazione di carattere sanitario, attestante lo stato di invalidità, dovrà essere inviata alla Direzione della Società con le stesse modalità sopra definite.

La Società si impegna ad accertare l'invalidità totale permanente entro 60 giorni dalla consegna della documentazione completa ed a mettere a disposizione degli aventi diritto la prestazione dovuta entro 30 giorni dall'accertamento dell'invalidità stessa.

Il decesso dell'Assicurato che intervenga, prima che venga riconosciuta l'invalidità da parte della Società, equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità e la Società liquiderà, ai Beneficiari indicati in polizza, la prestazione prevista in caso di decesso.

L'accertamento di invalidità avviene con effetto dal momento di ricezione della denuncia alla Direzione della Società, che pertanto rimborsa i premi, in scadenza nel periodo intercorrente tra la denuncia e l'accertamento dell'invalidità, che siano stati nel frattempo corrisposti.

C) A richiesta della Società, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità sono obbligati a fornire tutte le prove documentali (certificati medici, lettere di dimissioni) necessarie a stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

La Società si riserva inoltre il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con i medici di sua fiducia.

D) Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, il Contraente ha la facoltà, entro 30 giorni, dalla comunicazione ricevuta, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Direzione della Società, un Collegio Arbitrale, composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le parti.

In caso di mancato accordo, entro 30 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale oppure al Direttore di Scuola di Specialità in Medicina Legale dell'Istituto più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, vincolando le parti al giudizio maturato, con possibilità di richiedere accertamenti sanitari di approfondimento diagnostico.

Ciascuna delle parti sostiene l'onorario del proprio arbitro e la metà di quelle del terzo arbitro.

E) Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui alla lettera B) il Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell'Assicurato, per il quale è in corso

l'accertamento di invalidità, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate; se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale di cui alla lettera D), l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; invece se l'invalidità non viene riconosciuta, il Contraente è tenuto a corrispondere i premi arretrati.

Articolo 4

Esclusioni dalla garanzia in caso di accertata invalidità totale e permanente

Viene esclusa dalla garanzia l'invalidità totale e permanente che si verifichi a causa di:

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a atti dolosi;**
- **malattie diagnostiche o infortuni subiti prima della sottoscrizione;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare;**

la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;

- **infortuni derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in Vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;**
- **pratica delle attività sportive pericolose, anche se praticate occasionalmente, come ad esempio sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, arrampicata libera, torrentismo, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, sport da combattimento e sport estremi in genere;**
- **infortuni di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **malattie o infortuni derivanti da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto o cronico.**

In questi casi la garanzia in caso di invalidità totale e permanente non sarà operante.

Articolo 5

Mancato versamento del premio

Il mancato versamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta non determina, in deroga a quanto previsto dall'art. 1924, Il comma, c.c., l'immediata risoluzione di diritto del contratto ma comporta la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di un anno. Entro tale termine il Contraente può chiedere alla Società la riattivazione del contratto ai sensi dell'art. 11 "Riattivazione: ripresa del pagamento dei premi" delle presenti Condizioni contrattuali e, dopo accettazione della Società, può riprendere il versamento dei premi. Nel caso in cui il Contraente non riattivi il contratto, quest'ultimo resta in vigore per una prestazione ridotta, se sussistono le condizioni richieste previste al successivo articolo 9 "Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata" delle presenti Condizioni contrattuali per la riduzione, altrimenti il contratto si risolve di diritto, salvo quanto previsto all'ultimo capoverso di cui al medesimo articolo.

Articolo 6

Conclusione del contratto entrata in vigore e durata dell'assicurazione

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve comunicazione scritta dell'accettazione da parte della Società, a condizione che il premio versato risulti esigibile e che il Contraente abbia firmato il modulo di proposta, completo di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, insieme all'Assicurato se persona diversa.

Le prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1 "Prestazioni assicurate" entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza.

Dopo la scadenza del contratto e durante la fase di erogazione della rendita il decesso dell'Assicurato determina il venir meno dell'obbligazione contrattuale in capo alla Società di corrispondere le rate di rendita maturate successivamente alla data di decesso dell'Assicurato. Sono salve le eventuali opzioni contrattuali esercitate entro la data di scadenza del contratto.

Articolo 7

Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R. o PEC, contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta.

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio o dall'invio della PEC. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Articolo 8

Persone assicurabili e dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il contratto può essere sottoscritto da una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra:

- 18 anni compiuti e 80 anni (età assicurativa), a condizione che l'età (assicurativa) dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni relativamente alla prestazione in caso di vita e in caso di decesso;
- 18 anni compiuti e i 65 anni i (età assicurativa), a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore ai 70 anni, relativamente alla prestazione in caso di vita, decesso e di accertata invalidità totale e permanente.

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere. L'inesattezza delle dichiarazioni del Contraente comporta l'applicazione, da parte della Società, degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Articolo 9

Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata

Qualora il Contraente sospenda il versamento dei premi il contratto resta in vigore per una prestazione, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quella assicurata, sempreché siano state pagate almeno tre annualità di premio base.

La rendita annua ridotta, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, si determina moltiplicando la rendita base iniziale e ciascuna eventuale rendita aggiuntiva iniziale per il coefficiente di riduzione di seguito definito e aggiungendo al valore così ottenuto:

- la differenza tra le suddette rendite rivalutate all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data della prima rata di premio non pagata, e le stesse rendite inizialmente assicurate;
- le rendite integrative rivalutate.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale:

- relativamente alla rendita base, al rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei premi base pattuiti;
- relativamente ad ogni rendita aggiuntiva, al rapporto tra il numero dei relativi premi aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei relativi premi aggiuntivi pattuiti.

La rendita annua vitalizia garantita come specificato all'articolo 1 "Prestazioni assicurate" sarà pari alla rendita ridotta determinata moltiplicando la rendita assicurata base iniziale e ciascuna eventuale rendita aggiuntiva iniziale per il coefficiente di riduzione sopra definito ed aggiungendo al valore così ottenuto le rendite integrative assicurate iniziali.

In caso di decesso dell'Assicurato entro la scadenza del contratto, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi. La rendita ridotta e l'importo liquidabile in caso di morte sopra definito, verranno

rivalutati nella misura prevista nell'articolo 13 "Rivalutazione", punto A) ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto coincidente o successivo alla sospensione del pagamento dei premi. Durante il periodo di godimento, la rendita ridotta viene rivalutata ad ogni anniversario della data di scadenza, nella misura prevista nell'articolo 13 "Rivalutazione", punto A). Anche la rendita ridotta può essere riscattata in qualsiasi momento fino alla data di scadenza del contratto in base a quanto disposto dall'articolo 10 "Riscatto".

Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio previsto per la riduzione e siano ormai scaduti i termini per la riattivazione, il contratto rimane in vigore per le eventuali rendite integrative, mentre i premi base e i premi aggiuntivi corrisposti rimangono acquisiti dalla Società.

Il Contraente ha la facoltà di interrompere il versamento di uno e più premi annui aggiuntivi, indicando quale premio/i desidera interrompere.

In questo caso si determinerà una rendita ridotta relativa al/i solo/i premio/i annuo/i aggiuntivo/i con le seguenti modalità:

- moltiplicando la rendita vitalizia inizialmente assicurata relativa al/i premio/i annuo/i aggiuntivo/i per il rapporto tra il/i premio/i annuo/i aggiuntivo/i pagato/i, comprese le frazioni di anno, e il/i premio/i annuo/i aggiuntivo/i pattuito/i
- aggiungendo al valore ottenuto la differenza tra la rendita rivalutata relativa al/i solo/i premio/i annuo/i aggiuntivo/i all'anniversario precedente della richiesta di interruzione e la rendita iniziale.

L'interruzione del pagamento dei premi aggiuntivi non dà diritto alla richiesta di riscatto di riscatto.

Una volta interrotto, il pagamento di quel/i premio/i annuo/i aggiuntivo/i non può/potranno più essere ripreso/i. La riattivazione non è prevista in caso di interruzione del pagamento del premio annuo aggiuntivo. Qualora nel corso del contratto sia stata accertata un'invalidità totale e permanente, il versamento degli eventuali premi annui aggiuntivi dovrà essere interrotto e la rendita corrispondente verrà ridotta dalla Società.

Articolo 10

Riscatto

Il Contraente sempre che sussistano le condizioni per richiedere il valore di riduzione, può richiedere a Zurich, a mezzo di lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata), la corresponsione del valore di riscatto maturato sia durante il periodo di pagamento dei premi che in epoca successiva.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

Il valore di riscatto del contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive e delle rendite integrative.

Il valore di riscatto di ciascuna rendita si calcola scontando il "capitale ridotto" (di seguito definito) al "tasso annuale di sconto" (di seguito definito) per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento di richiesta del riscatto e quella della scadenza del contratto.

Il capitale ridotto, per la rendita base, la rendita aggiuntiva e la rendita integrativa, è il prodotto tra la relativa rendita annua rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto precedente la richiesta di riscatto, come ridotta in base al precedente articolo 9 "Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata", e il coefficiente di riscatto indicato nei documenti contrattuali, stabilito in relazione all'anno di nascita dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto.

Il valore di riscatto del contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive e delle rendite integrative.

Il valore di riscatto di ciascuna rendita si calcola scontando il capitale ridotto per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento di richiesta del riscatto e quella della scadenza del contratto al tasso del:

- il 4,00%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni;
- il 3,40%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è almeno 5 anni.

Alla scadenza del contratto, qualora l'Assicurato sia in vita a tale data, il contratto è riscattabile e il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la somma della rendita base, delle eventuali rendite aggiuntive e rendite integrative, quali risultano rivalutate a tale epoca, per il coefficiente indicato nei documenti contrattuali, stabilito in relazione all'anno di nascita dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.

Articolo 11

Riattivazione: ripresa del pagamento dei premi

Entro un anno dalla data di scadenza della prima rata rimasta insoluta il Contraente può chiedere la riattivazione della polizza. La riattivazione può avvenire solo dietro richiesta scritta del Contraente e accettazione da parte della Società. La riattivazione è in ogni caso subordinata al pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza del pagamento dei premi e quella di riattivazione. Per tasso annuo di riattivazione si intende la misura percentuale del rendimento della gestione separata Zurich Trend, a norma dell'articolo 13 "Rivalutazione", relativo all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del tasso legale di interesse.

La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. In ogni caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto e il Contraente non potrà incrementare il premio annuo tramite un premio aggiuntivo all'atto della riattivazione.

Articolo 12

Prestiti

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del 90% del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Articolo 13

Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "Zurich Trend", che costituisce parte integrante del presente contratto, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

Società, entro il giorno 31 dicembre, determina la misura di rivalutazione da attribuire ai Contraenti che è pari al rendimento realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione dedotti i costi indicati nella Nota Informativa.

Il periodo di osservazione per la determinazione della misura di rivalutazione va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Il rendimento annuo da attribuire al contratto è ottenuto sottraendo al rendimento della gestione separata di cui sopra la spesa di gestione pari allo 0,80%. Tale spesa di gestione viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% di rendimento della gestione separata superiore al 4,00% (rendimento attribuito).

La misura annua di rivalutazione del capitale assicurato si ottiene diminuendo il rendimento attribuito al contratto del relativo tasso tecnico, pari allo 1% e scontando tale risultato per il periodo di un anno al relativo tasso tecnico (misura di rivalutazione). Relativamente ai versamenti liberi integrativi e ai premi annui aggiuntivi, il tasso tecnico minimo garantito utilizzato sarà quello in vigore alla data in cui il versamento libero integrativo sarà effettuato o il premio aggiuntivo sarà pagato per la prima volta. La Società si impegna a comunicare al Contraente, tempestivamente e prima dell'entrata in vigore il tasso tecnico adottato.

La misura annua di rivalutazione così ottenuta, potrà risultare positiva, negativa o nulla ed è applicata ai contratti con ricorrenza annuale del contratto nel periodo 1° dicembre - 30 novembre successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione di Zurich Trend.

B) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di accumulo

Durante il periodo di durata del contratto la rendita rivalutata, fermo restando l'ammontare annuo del premio base e dei premi aggiuntivi, sarà determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto sommando i seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando la rendita base e ogni rendita aggiuntiva inizialmente assicurate per la misura della rivalutazione, ridotta proporzionalmente al rapporto tra il numero degli anni trascorsi e il numero degli anni di durata del pagamento dei relativi premi;
- il valore che si ricava moltiplicando la differenza tra la rendita base e ogni rendita aggiuntiva

rivalutate nel periodo annuale precedente e quelle inizialmente assicurate, per la misura della rivalutazione;

- il valore che si ricava moltiplicando ogni rendita integrativa rivalutata nel periodo annuale precedente, per la misura di rivalutazione. Se il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento libero integrativo e l'anniversario della data di decorrenza del contratto è inferiore ad un anno, il valore da aggiungere sarà riproporzionato a tale periodo.

C) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di erogazione

Durante il periodo di godimento la rendita annua vitalizia rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione. L'importo così ottenuto non potrà risultare inferiore alla rendita assicurata alla scadenza del contratto. La rivalutazione della rendita assicurata verrà comunicata di volta in volta.

Articolo 14

Opzioni

Opzioni in corso di contratto

Negli ultimi 5 anni di durata del contratto è data la possibilità al Cliente di anticipare l'erogazione della rendita senza applicazione di alcun costo, a condizione che siano trascorsi almeno 15 anni e che l'Assicurato abbia un'età superiore a 50 anni.

L'importo della rendita annua sarà determinato moltiplicando:

- la rendita annua rivalutata all'anniversario precedente alla richiesta, moltiplicata per il coefficiente indicato in polizza e stabilito in relazione all'anno di nascita dell'Assicurato al termine del periodo di differimento e scontata al tasso annuale di sconto dell'1,00% e
- il coefficiente di conversione del capitale in rendita.

Tale coefficiente sarà quello in vigore alla data di richiesta di erogazione della rendita stessa.

Opzioni a scadenza

Il contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare la seguente opzione:

- a) chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.

La Società provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sotto descritte.

Ad eccezione del caso in cui l'assicurato abbia richiesto la prestazione di invalidità totale e permanente e la stessa abbia avuto esito positivo, il contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- b) essere convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile, in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'assicurato sia in vita;

- c) essere convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal contraente all'atto della relativa richiesta;

- d) essere convertita in una rendita vitalizia annua rivalutabile di minor importo che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita, la corresponsione ai Beneficiari indicati di un capitale calcolato come di seguito indicato.

Il capitale in caso di morte sarà pari:

al valore di riscatto, come calcolato alla data di scadenza del contratto, diminuito di un importo pari al coefficiente come riportato nell'allegato b), moltiplicato per la prima annualità di rendita, il tutto rivalutato come da precedente articolo 13 punto A) fino all'ultima ricorrenza, al risultato verranno dedotte le rate di rendita già erogate.

Il coefficiente di conversione dell'opzione d) è garantito alla sottoscrizione del contratto ed è riportato nell'allegato Tabella A).

Relativamente alle opzioni a) b) e c) le Condizioni contrattuali della rendita certa e reversibile, i coefficienti di conversione e le modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal Contraente. Il Contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata alla Società da effettuarsi entro la data di scadenza del contratto.

La Società si impegna a fornire per iscritto al contraente, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto, una comunicazione contenente la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche.

Tale comunicazione contiene inoltre l'impegno della Società a inviare al contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo fascicolo informativo.

Articolo 15

Beneficiari

Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio;
- b) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- c) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (a), (b) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

Qualora il Contraente designi espressamente più di un beneficiario, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

Qualora i beneficiari siano genericamente gli eredi (siano essi legittimi o testamentari) la Società farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento.

La liquidazione pertanto avverrà per "teste" in parti uguali e non per "stirpi" (ossia non saranno applicate, a titolo esemplificativo, le norme sulla Rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli artt. 536 e seguenti del Codice Civile).

La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.

Articolo 16

Cessione - pegno - vincolo

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1407 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. La Società deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice di polizza. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1409 del Codice Civile. Il Contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tale caso, le liquidazioni a titolo di recesso, di riscatto parziale o totale, di liquidazione a scadenza, richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

Articolo 17

Pagamenti della Società

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti della Società quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede della Società.

Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00.

Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti indicati nell'allegato A alle Condizioni contrattuali, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Società, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata.

Tutte le somme dovute dalla Società, a qualsiasi titolo e in forma di capitale, saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte della Società stessa o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta, a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla

scadenza della relativa rata. Trascorsi tali termini, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.

Articolo 18

Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.Lvo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 19

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso

dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 20

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica. Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, la Società di assicurazione dovrà contattare il contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa. Nell'ipotesi in cui la Società non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

Articolo 21

Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 22

Modifiche contrattuali

La Società modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:

- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti assicurativi, ai contratti sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
- cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, alla Società, ovvero agli strumenti finanziari sottostanti il contratto che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.

Garanzia aggiuntiva in caso di Invalidità Totale e Permanente

Articolo 1

Prestazioni

La presente garanzia aggiuntiva è sottoscrivibile solo in abbinamento al contratto di rendita a premio annuo e a condizione che (i) l'Assicurato abbia compilato – prima della conclusione del Contratto – l'apposito questionario anamnestico e (ii) che lo stesso abbia un'età alla sottoscrizione non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni.

La Società si riserva, prima della conclusione del contratto, la valutazione del questionario anamnestico e - qualora non sussistano i requisiti per concedere la garanzia aggiuntiva - provvederà a darne comunicazione al Contraente prima della conclusione dello stesso. Nel caso in cui il Contraente decidesse di sottoscrivere il Contratto senza l'attivazione della garanzia aggiuntiva, la Società provvederà alla restituzione della parte di premio relativo alla suddetta garanzia.

Nel caso in cui, invece, il Contraente non fosse più intenzionato a sottoscrivere il contratto, potrà in ogni caso provvedere alla revoca della proposta secondo quanto stabilito all'articolo 7 della Condizioni Contrattuali del contratto di rendita a premio annuo.

In caso di invalidità totale e permanente di grado superiore o uguali al 66% in base alle tabelle INAIL (ex D.M. 12/07/2000, D.L. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni) accertata nel periodo di differimento, quale esito di malattia o di infortunio dell'Assicurato verificatisi e diagnosticati in epoca successiva alla stipula del contratto, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato il pagamento del capitale assicurato scelto dal Contraente e indicato in polizza.

Il capitale assicurato è a scelta del Contraente tra i capitali disponibili pari a 20.000,00 euro, 40.000,00 euro e 60.000,00 euro.

Il riconoscimento da parte della Società dell'invalidità totale e permanente dell'Assicurato determina l'estinzione della garanzia.

In caso di decesso dell'assicurato nel corso del periodo di differimento, la garanzia si estingue e i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

Sono esclusi i soggetti che, al momento della sottoscrizione, hanno già in corso pratiche per il riconoscimento di invalidità presso un Ente Obbligatorio di Previdenza o Assistenza.

Si raccomanda di leggere attentamente le avvertenze e le raccomandazioni relative alla compilazione del questionario anamnestico allegate al modulo di proposta.

Articolo 2

Durata della garanzia - Premio

La durata della garanzia complementare corrisponde alla durata del contratto di rendita a premio annuo.

Le prestazioni sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio annuo pattuito per la garanzia complementare unitamente al premio annuo pattuito per il contratto di rendita a premio annuo.

Il premio annuo è dovuto per tutta la durata contrattuale e può essere corrisposto anche in rate semestrali, trimestrali o mensili in abbinamento al premio della prestazione principale con le stesse modalità previste.

Articolo 3

Definizione di invalidità totale e permanente da infortunio

S'intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che per malattia o infortunio, indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile (tabella INAIL 2000 e ss.mm.ii.), diagnosticati in epoca successiva alla stipula della polizza, abbia ridotto in modo permanente, a meno di un terzo del normale, la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ed abitudini.

Sono esclusi dall'assicurazione i casi di invalidità che si verificano dopo il settantesimo anno di età anagrafica dell'Assicurato.

La Società si impegna ad accertare l'invalidità totale permanente entro 60 giorni dalla consegna della documentazione completa ed a mettere a disposizione degli aventi diritto la prestazione dovuta entro 30 giorni dall'accertamento dell'invalidità stessa.

Non rientrano all'interno della sfera del danno aspetti riguardanti eventuali disagi o sofferenze specifiche del soggetto, eventi non sottoponibili a valutazione medico-legale.

Articolo 4

Esclusioni dalla garanzia in caso di accertata invalidità totale e permanente

Viene esclusa dalla garanzia l'invalidità totale e permanente che si verifichi a causa di:

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a atti dolosi;**
- **malattie diagnosticate o infortuni subiti prima della sottoscrizione;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare;**

la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;

- **infortuni derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in Vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;**
- **pratica delle attività sportive pericolose, anche se praticate occasionalmente, come ad esempio sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee , alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, arrampicata libera, torrentismo, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, sport da combattimento e sport estremi in genere;**
- **infortuni di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **malattie o infortuni derivanti da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto o cronico.**

In questi casi la garanzia in caso di invalidità totale e permanente non sarà operante.

Articolo 5

Denuncia e riconoscimento dell'invalidità

All'atto del riconoscimento, da parte dell'INPS in ambito previdenziale, o dall'Ente previdenziale di riferimento, della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno di invalidità, il Contraente deve farne denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Direzione, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante, redatto su modulo speciale che la Società fornisce gratuitamente, sulle cause dei postumi che hanno determinato lo stato di invalidità.

Nel caso in cui non sussista nessun Ente previdenziale di riferimento, l'Assicurato dovrà inviare alla Direzione

della Società, con le modalità sopra descritte, tutta la documentazione sanitaria attestante lo stato di invalidità totale e permanente.

La Società si impegna ad accertare l'invalidità totale permanente entro 60 giorni dalla consegna della documentazione completa ed a mettere a disposizione degli aventi diritto la prestazione dovuta entro 30 giorni dall'accertamento dell'invalidità stessa.

Non rientrano all'interno della sfera del danno aspetti riguardanti eventuali disagi o sofferenze specifiche del soggetto, eventi non sottoponibili a valutazione medico-legale.

Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.

1) A richiesta della Società, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità sono obbligati:

1.1. a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato;

1.2. a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

La Società si riserva inoltre il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con i medici di sua fiducia.

2) Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, il Contraente ha la facoltà, entro 30 giorni, dalla comunicazione avuta, di promuovere mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione della Società, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti.

In caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla richiesta di arbitrato la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore senza formalità di procedura.

Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc.).

Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico del soccombente.

3) Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui al punto 2) il Contraente sospende il pagamento del premio mentre la Società si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate; se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale di cui al punto 4), l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; invece se l'invalidità non viene riconosciuta, il Contraente è tenuto a corrispondere i premi successivi alla data di denuncia dell'invalidità aumentati degli interessi legali.

Articolo 6

Pagamento del capitale

Per i pagamenti conseguenti a invalidità totale permanente deve essere preventivamente trasmessa alla Società:

- richiesta di riconoscimento di invalidità totale permanente
- relazione del medico curante sulle cause dell'invalidità totale permanente
- documentazione medica (originali di cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, valutazioni funzionali ecc.)
- atto di riconoscimento dell'invalidità dell'Ente previdenziale,
- ulteriore documentazione ritenuta necessaria:
- copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici dell'Assicurato.

La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione completa. Decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione della Società.

Articolo 7

Estinzione della garanzia

L'assicurazione complementare si estingue e i premi restano acquisiti alla Società:

a) in caso di mancato pagamento, cessazione o esonero per qualsiasi causa, del pagamento dei premi del contratto di rendita a premio annuo;

b) al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi del contratto di rendita a premio

annuo.

L'eventuale riscossione del premio della complementare nei casi a) e b) che precedono, non obbliga la Società la quale restituirà quanto erroneamente incassato.

A seguito dell'interruzione del pagamento dei premi del contratto di rendita a premio annuo, trascorso un anno dalla data di interruzione, la presente garanzia aggiuntiva decade.

Articolo 8

Richiamo alle condizioni dell'assicurazione principale

Per quanto non regolato dagli articoli precedenti valgono - nelle misure in cui sono applicabili - le Condizioni Contrattuali della garanzia principale e le norme di legge in materia.

Non sono applicabili per questa Garanzia aggiuntiva le modalità di rivalutazione delle prestazioni del premio.

Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1 settembre 2016.

Scheda sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Società di assicurazione

Zurich Investments Life S.p.A. (di seguito la Società) - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Società appartenente al Gruppo Zurich Italia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 408.190.896 di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 164.000.000;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 232.258.898;
- la parte relativa agli utili portati a nuovo è pari a euro 11.640.167.

L'indice di solvibilità 1,16 riferito alla gestione vita, rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 348,4 milioni di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 300,9 milioni di euro.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione

1.c) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato "Z Integra" (tariffa a premio unico).

1.d) Tipologia di contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente, sia in fase di accumulo che in fase di erogazione, in base al rendimento di una gestione separata di attivi denominata "Zurich Trend".

1.e) Durata

La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del Contraente, tra 1 e 30 anni. È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto.

Non è ammesso il riscatto parziale nel corso della durata del contratto.

1.f) Pagamento dei premi

Z Integra prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a euro 5.000,00.

La somma dei premi delle polizze vive stipulate dal medesimo Contraente, legate a gestioni separate e non

relative a prodotti previdenziali, diminuita dei premi relativi ad eventuali riscatti parziali effettuati su tali contratti e aumentata del nuovo versamento non può essere superiore a 1 milione Euro.

Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

2. Caratteristiche del contratto

Z Integra è un prodotto assicurativo caratterizzato dalla finalità prevalente di costituire una rendita permanente integrativa del reddito o della pensione dell'Assicurato.

Il contratto prevede inoltre una copertura assicurativa in caso di morte dell'Assicurato, mediante il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale.

Una parte del premio unico versato dal Contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dalla Società per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto, tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita che sarà corrisposta alla scadenza del contratto.

Per una trattazione esaustiva del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, contenuto nella Sezione E "Progetto esemplificativo delle prestazioni" della Nota informativa.

La Società è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a. Prestazione in caso di vita

La Società garantisce la corresponsione all'Assicurato, in caso di sua sopravvivenza alla data di scadenza del contratto, di una rendita annua vitalizia, annualmente rivalutata, pagabile in rate posticipate, calcolata come indicato all'articolo 1 delle Condizioni contrattuali "Prestazioni assicurate".

b. Prestazioni in caso di decesso

Qualora l'Assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, la Società garantisce ai Beneficiari designati o agli aventi diritto la corresponsione di un importo calcolato come indicato all'articolo 1 delle Condizioni contrattuali "Prestazioni assicurate".

c. Opzioni contrattuali Opzioni in corso di contratto

Negli ultimi 5 anni di durata del contratto è data la facoltà al Contraente di richiedere di anticipare l'erogazione della rendita senza l'applicazione di alcun costo con le modalità indicate all'articolo 9 "Opzioni" delle Condizioni contrattuali.

Opzioni a scadenza

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'Assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'Assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'Assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal Contraente all'atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.

La Società provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte;

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile di minor importo che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita, la corresponsione ai Beneficiari indicati di un capitale calcolato come indicato nell'art. 9 delle Condizioni contrattuali.

Tutte le forme di rendita previste dal presente contratto sono di tipo previdenziale, ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

La rendita annua inizialmente assicurata non potrà essere superiore a 60.000,00 euro.

Z Integra prevede, nel corso della durata del contratto e in fase di erogazione della prestazione di rendita, un tasso tecnico pari all'1,00 % annuo, già conteggiato nella prestazione iniziale. Il tasso di rendimento dell'1,00 % sarà garantito alla scadenza del contratto, in caso di decesso e in fase di erogazione della rendita, senza consolidamento annuale; ciò vuol dire che la rendita assicurata potrà aumentare, rimanere invariata o diminuire.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al premio lordo versato.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in Nota informativa alla Sezione B "Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte". In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 "Prestazioni assicurate" e 8 "Rivalutazione" delle Condizioni contrattuali.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C "Informazioni sui costi e sul regime fiscale".

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione separata Zurich Trend riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'IVASS, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione Separata "Zurich Trend"

Ipotesi adottate:

Premio unico: euro 15.000,00

Durate del differimento: 15, 20 e 25 anni

Sesso ed età dell'Assicurato: qualsiasi; 45 anni di età in corrispondenza delle durate sopra definite. Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%

Durata 15

Anni	CPMA
5	6,790%
10	2,678%
15	1,269%

Durata 20

Anni	CPMA
5	9,060%
10	3,862%
15	2,070%
20	1,162%

Durata 25

Anni	CPMA
5	11,376%
10	5,076%
15	2,892%
20	1,784%
25	1,114%

Si avverte che le percentuali esposte nella tabella sopra riportata sono state calcolate al termine del periodo di differimento rispettivamente di 15, 20 e 25 anni.

Assicurazione di rendita vitalizia differita annualmente rivalutata, pagabile in rate posticipate, a premio annuo.

Importi del capitale da convertire in rendita al termine del periodo di differimento (1).

Sesso: qualsiasi

Età al termine del differimento	Rendita annua (in euro)		
	12.000	24.000	36.000
55	345.271,20	690.542,40	1.035.813,6
60	304.232,40	608.464,80	912.697,20
65	262.180,80	524.361,60	786.542,40

(1) tale valore è pari al valore di riscatto al termine del periodo di differimento.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Zurich Trend negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Gestione Separata "Zurich Trend"

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2011	4,41%	3,01%	4,89%	2,73%
2012	3,47%	2,37%	4,64%	2,97%
2013	4,00%	2,60%	3,35%	1,17%
2014	3,85%	2,45%	2,08%	0,21%
2015	3,53%	2,73%	1,19%	-0,17%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D "Altre informazioni sul contratto" della Nota informativa.

=====

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

**Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco**



I dati e le informazioni contenute nella presente Scheda sintetica sono aggiornate al 1 settembre 2016

Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.

Il Contraente ha l'obbligo di consegnare a Zurich tutte le informazioni necessarie per il compimento dell'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.

Si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni contrattuali per ulteriori dettagli.

A. Informazioni sulla Società di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con Sede legale e Direzione a Milano Italia - Via Benigno Crespi n. 23, Cap 20159.

Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027, Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2.

Recapito telefonico +39 025966.1 - Indirizzo PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it Sito

Internet: www.zurich.it - E-mail: customerlife@it.zurich.com.

Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27).

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Z Integra ha una durata contrattuale limitata, che può essere compresa, a scelta del Contraente, tra 1 e 30 anni.

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra 18 anni compiuti e 80 anni (età assicurativa), a condizione che l'età (assicurativa) dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni.

La rendita annua inizialmente assicurata non potrà essere superiore a 60.000,00 euro.

Z Integra prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

PRESTAZIONE PRINCIPALE

- Prestazione in caso di vita

Alla scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato a tale data, la Società garantisce la corresponsione all'Assicurato stesso di una rendita annua vitalizia annualmente rivalutata, calcolata come indicato all'articolo

1 “Prestazioni” delle Condizioni contrattuali.

La rendita è corrisposta in modo posticipato e con periodicità annuale, con possibilità di richiesta di rateazione semestrale, trimestrale o mensile da esplicitare alla Società alla scadenza del contratto.

- Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Nel caso in cui l'Assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto, la Società garantisce ai Beneficiari designati dal Contraente o agli aventi diritto, la liquidazione di un capitale caso morte pari al massimo tra il premio unico versato, rivalutato fino alla ricorrenza annuale precedente la data di ricezione della denuncia di sinistro e il premio unico versato.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate principali sono fornite nell'articolo 1 “Prestazioni assicurate” e 8 “Rivalutazione” delle Condizioni contrattuali.

OPZIONI CONTRATTUALI

Opzioni in corso di contratto

Negli ultimi 5 anni del periodo di differimento è data la possibilità al Cliente di anticipare l'erogazione della rendita senza applicazione di alcun costo, a condizione che siano trascorsi almeno 15 anni e che l'Assicurato abbia un'età superiore a 50 anni.

L'importo della rendita sarà calcolato come indicato all'articolo 9 “Opzioni” delle Condizioni contrattuali.

Opzioni a scadenza

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita annua rivalutabile di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino al decesso dell'Assicurato;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente, pagabile all'Assicurato finché in vita e successivamente, in tutto o in parte, alla persona designata (reversionario), se in vita alla data di decesso dell'Assicurato e finché detta persona sia in vita. Il reversionario e la percentuale di reversibilità devono essere indicati dal Contraente all'atto della richiesta di opzione;
- chiedere che la prestazione assicurata sia parzialmente o totalmente convertita in capitale.
La Società provvederà a corrispondere la quota della prestazione assicurata immediatamente, con la liquidazione dell'importo convertito, e a corrispondere, in caso di conversione parziale, l'eventuale residuo in forma di rendita annua vitalizia rivalutabile o in una delle forme di rendita sopra descritte;
- convertire la rendita vitalizia annua rivalutabile in una rendita vitalizia annua rivalutabile di minor importo che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita, la corresponsione ai Beneficiari indicati, di un capitale calcolato come indicato nell'articolo 9 delle Condizioni contrattuali.

Si precisa che tutte le forme di rendita previste dal contratto sono di tipo previdenziale ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

Maggiori informazioni sulle opzioni contrattuali sono fornite nell'articolo “Opzioni” delle Condizioni contrattuali.

Si precisa che una parte del premio unico versato dal Contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dalla Società per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto.

Il tasso tecnico minimo garantito dell'1,00% annuo, già conteggiato a favore dell'Assicurato nel calcolo della rendita iniziale, sarà garantito alla scadenza del contratto, in caso di decesso e di erogazione della rendita senza consolidamento annuale; ciò vuol dire che la rendita assicurata annualmente potrà aumentare, rimanere invariata o diminuire.

Il premio unico versato, al netto dei costi e del premio di rischio, è utilizzato dalla Società per la costituzione della prestazione a scadenza di rendita annua vitalizia rivalutabile, calcolata sulla base di ipotesi demografiche e finanziarie.

L'Intermediario assicurativo non può assumere anche la qualifica di Beneficiario o vincolatario o creditore pignoratizio delle prestazioni previste dal contratto.

3. Premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previo versamento di un premio unico, corrisposto in via anticipata

all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. L'importo del premio unico viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate e dipende da una serie di elementi quali: la rendita assicurata iniziale, la durata del contratto e la data di nascita dell'Assicurato. L'importo del premio unico non può essere inferiore a euro 5.000,00.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Il premio unico può essere versato in base alle seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal Contraente e intestato alla Società;
- bonifico bancario dal conto corrente intrattenuto dal Contraente;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo.

La somma dei premi delle polizze vive stipulate dal medesimo Contraente, legate a gestioni separate e non relative a prodotti previdenziali, diminuita dei premi relativi ad eventuali riscatti parziali effettuati su tali contratti e aumentata del nuovo versamento non può essere superiore a 1 milione di Euro.

Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

Si precisa che l'importo complessivo dei premi versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare superiore a 30 milioni di euro.

Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 90 milioni di euro.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Z Integra prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata, Zurich Trend disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle Condizioni contrattuali. Tale rivalutazione viene effettuata annualmente in occasione della ricorrenza della data di decorrenza del contratto e viene comunicata ogni anno al Contraente. Per maggiori dettagli sul meccanismo di rivalutazione si rinvia all'articolo 8 "Rivalutazione" delle Condizioni contrattuali e al Regolamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione E contenente un Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Sul premio unico versato gravano i seguenti costi:

Caricamenti
I caricamenti sono determinati in funzione della durata contrattuale.

Durata residua in anni interi	Valori percentuali
1	2,18%
2	2,54%
3	2,90%
4	3,26%
5	3,62%
6	3,98%
7	4,34%
8	4,70%
9	5,06%
10	5,42%
11	5,62%
12	5,80%
13	5,98%
14	6,16%
15	6,34%
da 16 a 30	6,22%

5.1.2. Costi per riscatto

Il valore di riscatto del contratto si calcola scontando il capitale ridotto (definito all'articolo 6 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali) al "tasso annuale di sconto" del:

- 3,40%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è almeno 5 anni;
- 4,00%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni.

Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali calcolati come percentuale del capitale ridotto, di cui sopra, per le diverse durate residue espresse in anni interi:

	< 5 anni	>= 5
Durata residua in anni interi	Fattore di sconto 4,00%	Fattore di sconto 3,40%
29	42,86%	37,01%
28	42,33%	36,47%
27	41,75%	35,89%
26	41,13%	35,28%
25	40,46%	34,62%
24	39,74%	33,93%
23	38,97%	33,19%
22	38,14%	32,41%
21	37,25%	31,59%
20	36,31%	30,71%
19	35,30%	29,79%
18	34,23%	28,82%
17	33,10%	27,79%
16	31,89%	26,71%
15	30,60%	25,57%

	< 5 anni	>= 5
Durata residua in	Fattore di sconto 4,00%	Fattore di sconto 3,40%
14	29,24%	24,37%
13	27,80%	23,11%
12	26,28%	21,79%
11	24,67%	20,40%
10	22,97%	18,94%
9	21,17%	17,41%
8	19,27%	15,81%
7	17,28%	14,13%
6	15,17%	12,38%
5	12,95%	10,54%
4	10,61%	8,61%
3	8,15%	6,60%
2	5,57%	4,49%
1	2,85%	2,29%
0	0,00%	0,00%

5.1.3. Costi per l'erogazione della rendita

Il costo per l'erogazione della rendita annua, anche nel caso venga richiesta la rateazione semestrale, trimestrale o mensile, è pari al 1,25% di ciascun premio versato al netto dei caricamenti ed eventuali costi di frazionamento definiti al precedente punto 5.1.1.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Spese di gestione annuali	
0,80% in caso di rendimento della gestione separata fino al 4%; tale spesa di gestione si incrementa dello 0,02% ogni 0,1% di incremento del rendimento della gestione sopra il 4%.	
Valore trattenuto in punti percentuali sul rendimento della gestione separata	0,8%
Intervallo di rendimento della gestione separata	% assoluta di incremento del valore trattenuto
Pari o superiore al 4,1% e inferiore al 4,2%	0,02
Pari o superiore al 4,2% e inferiore al 4,3%	0,04
Pari o superiore al 4,3% e inferiore al 4,4%	0,06
...	...
Per ogni ulteriore intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,02 punti percentuali assoluti	

=====

La quota parte percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari circa al 27,42%.

6. Sconti

La Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

7. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

I premi, relativi alla sola parte di premio che assicura il caso morte e invalidità permanente superiore al 5% , sono detraibili nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15, comma 1 lett. f) DPR 917/89 (c.d.TUIR) e successive modifiche e integrazioni, a condizione che i relativi importi siano pagati nell'anno per il quale si intende godere della detrazione fiscale. Per beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se diverso dal Contraente, sia fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tassazione delle somme corrisposte

a) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34,

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i, esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico");

b) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato che esulano dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico"), nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come ad esempio in caso di scadenza, riscatto, etc.) e in caso di rendita sia durante il periodo di differimento che di riscossione, sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che il soggetto avente diritto alla prestazione sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa):

- nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona fisica, le prestazioni sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e s.m.i così come modificato dal Decreto Legge 138/2011, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte da Zurich e i premi pagati dal Contraente, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali (art. 45,

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i-T.U.I.R.);

- nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa), le prestazioni erogate da Zurich concorrono a formare il reddito in base alle regole stabilite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Tutte le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Variazioni transnazionali di residenza

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire a Zurich di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, il contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

Per i dettagli sulla normativa Statunitense FATCA e sulle disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95. si rinvia al relativo articolo delle Condizioni contrattuali.

D. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'articolo articoli 3 "Conclusione del contratto entrata in vigore e durata dell'assicurazione" delle Condizioni contrattuali.

9. Riscatto

Il contratto riconosce un valore di riscatto. Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto. Per le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia all'articolo 6 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che il valore sopra riportato risulti inferiore al premio unico versato.

E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione dei valori di riduzione e di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Investments Life S.p.A. - Customer Assistance -Via Benigno Crespi n. 23 – 20159 Milano - Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266 - E-mail: customerlife@it.zurich.com

Si rinvia al progetto esemplificativo riportato nella successiva Sezione E per avere un prospetto di sviluppo del valore di riscatto. Inoltre, per conoscere i valori di riscatto riferiti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Si precisa che l'importo massimo riscattabile da prodotti collegati alla gestione separata di riferimento del presente prodotto da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare complessivamente superiore a 30 milioni di euro incrementati della quota parte relativa alla rivalutazione delle prestazioni."

10. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Life Claims & UW - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;**
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "revoca della proposta", a: **Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it**

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente

l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

11. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Life Claims & UW - Ufficio Life After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;**
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "recesso", a: **Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.**

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista nell'Allegato A delle Condizioni contrattuali, tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Life Claims & UW - Ufficio Life Claims - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;**
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: **Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it**

La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta.

La Società, per particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata.

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive, a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richiesti alla Società entro 10 anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro 10 anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti, ma dovranno essere dalla Società, comunicati e devoluti al Fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.1 c. 343 Legge 23.12.2005 n. 266.

13. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

14. Lingua

Il contratto e tutta la documentazione contrattuale ad esso relativa e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

15. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati direttamente alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante.

I reclami devono essere inviati per iscritto a:

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.

Ufficio Gestione Reclami

Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243

E-mail: reclami@zurich.it

o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it dove, nell'apposita sezione dedicata ai reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Compagnia.

- All'IVASS

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli Intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

Nei casi di cui sopra, i reclami devono essere inviati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Fax numero: 06.421.33.353/745

Per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it. La presentazione del reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile al sito www.e.europa.eu/fin-nete) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

16. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- importo del premio unico versato e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;

- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata Zurich Trend spese di gestione
tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

17. Conflitto di interessi

Non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione separata "Zurich Trend".

La Società comunque vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione IVASS e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati e per le utilità rappresentate da servizi si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata presente sul sito della Società, "www.zurich.it".

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente, sotto forma di tasso tecnico, già conteggiato a favore dell'Assicurato nel calcolo del premio;**
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 2%, sulla base del quale è determinata la misura di rivalutazione.**

La misura annua di rivalutazione è determinata:

- ▣ sottraendo dal rendimento realizzato la spesa di gestione pari all'0,80% Tale spesa di gestione viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% aggiuntivo di rendimento della gestione separata superiore al 4,00%.
- ▣ diminuendo tale risultato del tasso tecnico dell'1,00%, già conteggiato nel calcolo del premio;
- ▣ scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico dell'1,00 %.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione separata Zurich Trend potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 1,00% (sotto forma di tasso tecnico)
- Durata: 25 anni
- Età dell'Assicurato: 40 anni;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1976;
- Premio unico: 15.000,00 euro;
- Durata del differimento/sviluppo: 25 anni;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Rateizzazione della rendita: annuale.

Anni trascorsi	Premio unico	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	15.000	804,69	15.000,00	7.079,90
2	-	798,33	15.000,00	7.304,90
3	-	792,02	15.000,00	7.537,05
4	-	785,76	15.000,00	7.776,57
5	-	779,55	15.000,00	9.008,07
6	-	773,39	15.000,00	9.240,74
7	-	767,28	15.000,00	9.479,44
8	-	761,22	15.000,00	9.724,33
9	-	755,21	15.000,00	9.975,57
10	-	749,24	15.000,00	10.233,20
11	-	743,32	15.000,00	10.497,52
12	-	737,45	15.000,00	10.768,72
13	-	731,62	15.000,00	11.046,83
14	-	725,84	15.000,00	11.332,18
15	-	720,11	15.000,00	11.624,97
16	-	714,42	15.000,00	11.925,24
17	-	708,78	15.000,00	12.233,36
18	-	703,18	15.000,00	12.549,35
19	-	697,62	15.000,00	12.873,43
20	-	692,11	15.000,00	13.205,99
21	-	686,64	15.000,00	13.547,07
22	-	681,22	15.000,00	13.897,10
23	-	675,84	15.000,00	14.256,12
24	-	670,50	15.000,00	14.624,36
25	-	811,10	15.000,00	18.292,49

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire al termine della durata del contratto.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Tasso di rendimento finanziario: 2%;
- Spese di gestione: 0,8%;
- Tasso di rendimento retrocesso: 1,2%;
- Durata: 25 anni;
- Età dell'Assicurato: 40 anni;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1976;
- Premio unico: 15.000,00 euro;
- Durata del differimento/sviluppo: 25 anni;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Rateizzazione della rendita: annuale.

Anni trascorsi	Premio unico	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	15.000	812,72	15.030,00	7.150,55
2	-	814,35	15.060,06	7.451,49
3	-	815,98	15.090,18	7.765,06
4	-	817,61	15.120,36	8.091,79
5	-	819,25	15.150,60	9.466,82
6	-	820,89	15.180,90	9.808,29
7	-	822,53	15.211,26	10.162,03
8	-	824,18	15.241,68	10.528,62
9	-	825,83	15.272,16	10.908,39
10	-	827,48	15.302,70	11.301,81
11	-	829,13	15.333,31	11.709,37
12	-	830,79	15.363,98	12.131,73
13	-	832,45	15.394,71	12.569,28
14	-	834,11	15.425,50	13.022,55
15	-	835,78	15.456,35	13.492,27
16	-	837,45	15.487,26	13.978,89
17	-	839,12	15.518,23	14.482,99
18	-	840,80	15.549,27	15.005,40
19	-	842,48	15.580,37	15.546,58
20	-	844,16	15.611,53	16.107,22
21	-	845,85	15.642,75	16.688,21
22	-	847,54	15.674,04	17.290,09
23	-	849,24	15.705,39	17.913,81
24	-	850,94	15.736,80	18.559,96
25	-	852,64	15.768,27	19.229,33

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

=====

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

**Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco**



Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa.

Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura. Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

I dati e le informazioni contenute nella presente Nota informativa sono aggiornati al 1 settembre 2016.

Condizioni contrattuali

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, a premio unico.

Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni contrattuali, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse dalla Società;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

Articolo 1

Prestazioni assicurate

a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

La Società garantisce la corresponsione all'Assicurato di una rendita annua vitalizia, risultante al termine della durata del contratto, annualmente rivalutabile, pagabile in rate posticipate, in caso di sua sopravvivenza al termine del differimento del contratto e finché l'Assicurato è in vita. La **rendita annua vitalizia** sarà erogata finché l'Assicurato è in vita alla data di scadenza di ciascuna annualità. La Società erogherà la **rendita annua vitalizia**, liquidabile in rate annuali posticipate a partire dalla data indicata come data di scadenza, rivalutata annualmente in base al rendimento della gestione separata "Zurich Trend" fintanto che l'Assicurato rimarrà in vita. L'ultima rata dovuta sarà pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'Assicurato.

La **rendita annua vitalizia** di cui sopra è pari al massimo tra:

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata, come di seguito definita, annualmente rivalutata al tasso di rendimento di cui al successivo articolo 8, punto A);

e

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata.

La rendita annua vitalizia inizialmente assicurata non potrà essere superiore a euro 60.000,00.

La Società erogherà la **rendita annua vitalizia**, con rate annuali posticipate, calcolata come sopra, rivalutata annualmente in base al rendimento della gestione separata "Zurich Trend" fintanto che l'Assicurato rimarrà in vita.

In alternativa al pagamento annuale della rendita, il Contraente può chiedere alla Società, entro 60 giorni dalla scadenza del contratto e mediante richiesta scritta, che la rendita annua vitalizia sia corrisposta in modo posticipato e con rateazione semestrale, trimestrale o mensile.

In ogni caso la rendita in erogazione sarà di ammontare pari alla **rendita annua vitalizia** rivalutata annualmente al tasso di rendimento di cui al successivo articolo 8, punto A), con il minimo della rendita annua vitalizia garantita al termine del contratto.

In caso di decesso dell'Assicurato durante l'erogazione della rendita, il contratto si considera risolto e nulla è più dovuto dalla Società fatte salve le rate scadute prima della data di decesso e non ancora liquidate.

b) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Nel caso in cui l'Assicurato deceda prima della scadenza del contratto la Società corrisponderà ai Beneficiari designati in polizza, previa richiesta scritta a quanto stabilito all'Allegato A, un capitale caso morte pari al maggiore tra

- il premio versato fino alla ricorrenza annuale precedente la data di ricezione della denuncia di decesso e
- il premio unico versato.

Articolo 2

Versamento del premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 "Prestazioni assicurate" sono garantite previo versamento alla Società, in un' unica soluzione e in via anticipata da parte del Contraente, di un premio unico. Il Contraente si impegna a versare il premio unico al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione. L'importo lordo del premio unico non può essere inferiore a euro 5.000,00.

La somma dei premi delle polizze vive stipulate dal medesimo Contraente, legate a gestioni separate e non relative a prodotti previdenziali, diminuita dei premi relativi ad eventuali riscatti parziali effettuati su tali contratti e aumentata del nuovo versamento non può essere superiore a 1 milione di Euro.

Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

Articolo 3

Conclusione del contratto entrata in vigore e durata dell'assicurazione

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve comunicazione scritta dell'accettazione da parte della Società, a condizione che il premio versato risulti esigibile per l'investimento e che il Contraente abbia firmato il modulo di proposta, completo di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, insieme all'Assicurato se persona diversa.

Le prestazioni assicurate, di cui al precedente articolo 1 "Prestazioni assicurate" delle presenti Condizioni contrattuali, entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza.

Dopo la scadenza del contratto e durante la fase di erogazione della rendita il decesso dell'Assicurato determina il venir meno dell'obbligazione contrattuale in capo alla Società di corrispondere le rate di rendita maturate successivamente alla data di decesso dell'Assicurato. Sono salve le eventuali opzioni contrattuali esercitate entro la data di scadenza del contratto.

Articolo 4

Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R. o PEC, contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta.

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio o dall'invio della PEC. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Articolo 5

Persone assicurabili e dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il contratto può essere sottoscritto da una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione della proposta deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e gli 80 anni a condizione che l'età (assicurativa) dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. Le dichiarazioni rese da Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere. L'inesattezza delle dichiarazioni del Contraente comporta l'applicazione, da parte della Società, degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Articolo 6

Riscatto

Il Contraente sempre che sussistano le condizioni per richiedere il valore di riduzione, può richiedere a Zurich, a mezzo di lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata),

la corresponsione del valore di riscatto maturato sia durante il periodo di pagamento dei premi che in epoca successiva.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

Il diritto di riscatto può essere esercitato trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Il riscatto determina lo scioglimento del contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione, da parte della Società, della richiesta di riscatto.

Il valore di riscatto si ottiene scontando la rendita annua rivalutata all'anniversario precedente alla richiesta di riscatto moltiplicata per il coefficiente di riscatto indicato nei documenti contrattuali e stabilito in relazione all'anno di nascita dell'Assicurato al termine del periodo di differimento al tasso annuale di sconto del:

- 3,40%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è almeno 5 anni;
- 4,00%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni;

Non è possibile esercitare il diritto di riscatto durante il periodo di godimento della rendita.

Alla scadenza del contratto, qualora l'Assicurato sia in vita a tale data, il contratto è riscattabile e il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale epoca, per il coefficiente indicato in polizza, stabilito in relazione all'anno di nascita dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

Non è ammesso il riscatto parziale fino alla scadenza del contratto.

Articolo 7

Prestiti

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del 90% del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Articolo 8

Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata Zurich Trend, attività d'importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

Società, entro il giorno 31 dicembre, determina la misura di rivalutazione da attribuire ai Contraenti che è pari al rendimento realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione dedotti i costi indicati nella Nota Informativa.

Il periodo di osservazione per la determinazione della misura di rivalutazione va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Il **rendimento annuo da attribuire al contratto** è ottenuto sottraendo al rendimento della gestione separata di cui sopra la spesa di gestione pari allo 0,80%. Tale spesa di gestione viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% di rendimento della gestione separata superiore al 4,00% (rendimento attribuito).

La **misura annua di rivalutazione** del capitale assicurato si ottiene diminuendo il rendimento attribuito al contratto del relativo tasso tecnico, pari allo 1% e scontando tale risultato per il periodo di un anno al relativo tasso tecnico (misura di rivalutazione). Relativamente ai versamenti liberi integrativi e ai premi annui aggiuntivi, il tasso tecnico minimo garantito utilizzato sarà quello in vigore alla data in cui il versamento libero integrativo sarà effettuato o il premio aggiuntivo sarà pagato per la prima volta. La Società si impegna a comunicare al Contraente, tempestivamente e prima dell'entrata in vigore il tasso tecnico adottato.

La misura annua di rivalutazione così ottenuta, potrà risultare positiva, negativa o nulla ed è applicata ai contratti con ricorrenza annuale del contratto nel periodo 1° dicembre - 30 novembre successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione di Zurich Trend.

B) Rivalutazione della rendita assicurata nel corso della durata del contratto

Nel corso del periodo di durata del contratto, la rendita rivalutata è determinata aggiungendo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione.

C) Rivalutazione della rendita assicurata in fase di erogazione

Durante il periodo di godimento la rendita annua vitalizia rivalutata sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione. L'importo così ottenuto non potrà risultare inferiore alla rendita assicurata alla scadenza del contratto. La rivalutazione della rendita assicurata verrà comunicata di volta in volta.

Articolo 9

Opzioni

Opzioni in corso di contratto

Negli ultimi 5 anni del periodo di differimento è data la possibilità al Cliente di anticipare l'erogazione della rendita senza applicazione di alcun costo, a condizione che siano trascorsi almeno 15 anni e che l'Assicurato abbia un'età superiore a 50 anni.

L'importo della rendita annua sarà determinato moltiplicando:

- la rendita annua rivalutata all'anniversario precedente alla richiesta, moltiplicata per il coefficiente indicato in polizza e stabilito in relazione all'età dell'Assicurato al termine del periodo di differimento e scontata al tasso annuale di sconto dell'1,00% e
- il coefficiente di conversione del capitale in rendita.

Tale coefficiente sarà quello in vigore alla data di richiesta di erogazione della rendita stessa.

Opzioni a scadenza

Alla scadenza del contratto, la rendita annua vitalizia posticipata rivalutata dovuta vita natural durante dell'Assicurato, su richiesta del Contraente, potrà alternativemente:

- a) essere convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile, in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- b) essere convertita in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal Contraente all'atto della relativa richiesta;
- c) essere riscattata totalmente o parzialmente. In caso di riscatto parziale la Società corrisponderà al Contraente l'importo riscattato e all'Assicurato il valore residuo in una delle seguenti forme:
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua finché l'Assicurato sia in vita;
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua di minore importo pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile residua pagabile finché l'Assicurato sia in vita e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona designata, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sia in vita; la persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal Contraente all'atto della relativa richiesta;
- d) essere convertita in una rendita vitalizia annua rivalutabile di minor importo che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita, la corresponsione ai Beneficiari indicati di un capitale calcolato come di seguito indicato.

Il capitale in caso di morte sarà pari al valore di riscatto, come calcolato alla data di scadenza del contratto, diminuito di un importo pari al coefficiente, come riportato nell'Allegato tabella B), moltiplicato per la prima annualità di rendita, il tutto rivalutato come da precedente articolo 8 punto A) fino all'ultima ricorrenza, al risultato verranno dedotte le rate di rendita già erogate.

Il coefficiente di conversione dell'opzione d) è garantito alla sottoscrizione del contratto ed è riportato nell'Allegato Tabella A).

Relativamente alle opzioni a) b) e c) le Condizioni contrattuali della rendita certa e reversibile, i coefficienti di conversione e le modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal Contraente. Il Contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata alla Società da effettuarsi entro la data di scadenza del contratto.

Le Condizioni contrattuali delle rendite certa e reversibile, i relativi coefficienti di conversione e le relative modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal Contraente.

Il Contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata alla Società da effettuarsi entro la data di scadenza del contratto.

La Società si impegna a fornire per iscritto al Contraente, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto, una comunicazione contenente la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche.

Tale comunicazione contiene inoltre l'impegno della Società a inviare al Contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo fascicolo informativo.

Articolo 10

Beneficiari

Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate a Zurich per iscritto o disposte per testamento. La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto a Zurich di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio;
- b) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- c) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (a), (b) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi. Qualora il Contraente designi espressamente più di un beneficiario, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

Qualora i beneficiari siano genericamente gli eredi (siano essi legittimi o testamentari) Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento.

La liquidazione pertanto avverrà per "teste" in parti uguali e non per "stirpi" (ossia non saranno applicate, a titolo esemplificativo, le norme sulla Rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli artt. 536 e seguenti del Codice Civile).

La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.

Articolo 11

Cessione - pegno - vincolo

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1407 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. La Società deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice di polizza. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1409 del Codice Civile. Il Contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tale caso, le liquidazioni a titolo di recesso, di riscatto parziale o totale, di liquidazione a scadenza, richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

Articolo 12

Pagamenti della Società

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti della Società quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede della Società. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00. Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti indicati nell'allegato A alle Condizioni contrattuali, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Società, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Tutte le somme dovute dalla Società, a qualsiasi titolo e in forma di capitale, saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione da parte della Società stessa o, se successiva, dalla data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta, a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza della rata. Trascorsi tali termini, la Società si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.

Articolo 13

Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 14

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che Zurich identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che Zurich riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio Zurich potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 15

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, Zurich dovrà contattare il Contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui Zurich non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

Articolo 16

Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 17

Modifiche contrattuali

Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:

- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti assicurativi, ai contratti sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
- cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, a Zurich, ovvero agli strumenti finanziari sottostanti il contratto che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.

Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1 settembre 2016.

Allegato Tabella A

Opzione in rendita vitalizia immediata con contrassicurazione Coefficienti di conversione garantiti, per unità di capitale assicurato a scadenza Applicazione con criterio age - shifting

sessu: qualsiasi

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
20	50,3234	50,5766	50,7033	50,7679
21	49,8380	50,0915	50,2181	50,2862
22	49,3487	49,6021	49,7286	49,8000
23	48,8546	49,1082	49,2348	49,3094
24	48,3567	48,6101	48,7366	48,8142
25	47,8537	48,1074	48,2341	48,3142
26	47,3473	47,6006	47,7272	47,8095
27	46,8356	47,0894	47,2160	47,2998
28	46,3205	46,5738	46,7005	46,7850
29	45,8003	46,0540	46,1807	46,2652
30	45,2766	45,5299	45,6566	45,7410
31	44,7479	45,0014	45,1282	45,2126
32	44,2153	44,4686	44,5955	44,6800
33	43,6782	43,9315	44,0584	44,1428
34	43,1363	43,3900	43,5167	43,6013
35	42,5906	42,8440	42,9707	43,0552
36	42,0391	42,2934	42,4200	42,5045
37	41,4845	41,7380	41,8646	41,9491
38	40,9240	41,1778	41,3045	41,3890
39	40,3596	40,6130	40,7400	40,8245
40	39,7906	40,0440	40,1709	40,2554
41	39,2162	39,4706	39,5973	39,6819
42	38,6391	38,8925	39,0193	39,1038
43	38,0559	38,3099	38,4368	38,5213
44	37,4692	37,7228	37,8499	37,9343
45	36,8783	37,1318	37,2586	37,3432
46	36,2812	36,5362	36,6631	36,7475
47	35,6826	35,9361	36,0630	36,1475
48	35,0780	35,3315	35,4587	35,5432
49	34,4683	34,7233	34,8500	34,9346
50	33,8565	34,1101	34,2369	34,3215
51	33,2382	33,4921	33,6194	33,7039
52	32,6157	32,8706	32,9974	33,0821
53	31,9909	32,2445	32,3713	32,4559
54	31,3595	31,6136	31,7409	31,8254
55	30,7243	30,9792	31,1061	31,1908
56	30,0866	30,3403	30,4672	30,5518
57	29,4421	29,6963	29,8237	29,9083
58	28,7931	29,0487	29,1755	29,2603
59	28,1423	28,3961	28,5230	28,6076
60	27,4844	27,7382	27,8658	27,9504
61	26,8201	27,0771	27,2041	27,2888
62	26,1567	26,4105	26,5378	26,6226
63	25,4864	25,7403	25,8673	25,9522
64	24,8095	25,0661	25,1932	25,2779
65	24,1321	24,3868	24,5145	24,5992
66	23,4499	23,7039	23,8310	23,9157
67	22,7604	23,0149	23,1429	23,2274
68	22,0656	22,3232	22,4502	22,5350
69	21,3716	21,6257	21,7533	21,8381
70	20,6710	20,9251	21,0522	21,1371
71	19,9637	20,2203	20,3475	20,4325
72	19,2560	19,5125	19,6399	19,7247
73	18,5486	18,8029	18,9300	19,0149
74	17,8368	18,0910	18,2188	18,3036
75	17,1209	17,3799	17,5070	17,5918
76	16,4124	16,6671	16,7957	16,8805
77	15,7039	15,9583	16,0855	16,1703
78	14,9943	15,2502	15,3782	15,4631
79	14,2913	14,5493	14,6765	14,7616
80	13,6013	13,8558	13,9831	14,0681
81	12,9160	13,1709	13,2996	13,3845
82	12,2423	12,5004	12,6276	12,7129
83	11,5880	11,8428	11,9700	12,0549
84	10,9422	11,2005	11,3279	11,4131
85	10,3236	10,5782	10,7066	10,7916

Criterio Age-Shifting

Anno di nascita		shiftamento
Dal	Al	
1900	1907	7
1908	1917	6
1918	1921	5
1922	1927	4
1928	1938	3

Criterio Age-Shifting

Anno di nascita		shiftamento
Dal	Al	
1939	1947	2
1948	1957	1
1958	1966	0
1967	1977	-1
1978	1989	-2

Criterio Age-Shifting

Anno di nascita		shiftamento
Dal	Al	
1990	2001	-3
2002	2014	-4
2015	2020	-5
2021		-6

Allegato Tabella B

Opzione in rendita vitalizia immediata con contrassicurazione
Coefficienti garantiti per il calcolo della prestazione caso morte,
 per unità di capitale assicurato a scadenza
Applicazione con criterio age - shifting

sessu: **qualsiasi**

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
20	0,7503	0,7504	0,7505	0,7307
21	0,7628	0,7632	0,7632	0,7469
22	0,7771	0,7773	0,7773	0,7643
23	0,7922	0,7927	0,7927	0,7829
24	0,8088	0,8090	0,8090	0,8022
25	0,8258	0,8264	0,8265	0,8222
26	0,8444	0,8446	0,8446	0,8425
27	0,8625	0,8631	0,8632	0,8626
28	0,8813	0,8815	0,8816	0,8817
29	0,8989	0,8995	0,8996	0,8997
30	0,9164	0,9166	0,9167	0,9168
31	0,9321	0,9325	0,9327	0,9328
32	0,9483	0,9485	0,9488	0,9489
33	0,9648	0,9650	0,9653	0,9654
34	0,9815	0,9821	0,9822	0,9824
35	0,9993	0,9996	0,9997	0,9998
36	1,0184	1,0195	1,0196	1,0197
37	1,0420	1,0423	1,0424	1,0425
38	1,0669	1,0676	1,0678	1,0679
39	1,0936	1,0939	1,0943	1,0944
40	1,1212	1,1215	1,1218	1,1219
41	1,1488	1,1501	1,1502	1,1504
42	1,1792	1,1795	1,1797	1,1798
43	1,2087	1,2096	1,2099	1,2100
44	1,2399	1,2404	1,2409	1,2410
45	1,2713	1,2717	1,2719	1,2721
46	1,3012	1,3031	1,3034	1,3035
47	1,3342	1,3346	1,3349	1,3351
48	1,3659	1,3663	1,3669	1,3670
49	1,3966	1,3985	1,3987	1,3989
50	1,4308	1,4313	1,4315	1,4317
51	1,4631	1,4639	1,4646	1,4647
52	1,4956	1,4973	1,4976	1,4979
53	1,5300	1,5305	1,5308	1,5310
54	1,5618	1,5628	1,5635	1,5637
55	1,5937	1,5955	1,5959	1,5962
56	1,6276	1,6282	1,6285	1,6287
57	1,6594	1,6605	1,6613	1,6615
58	1,6916	1,6941	1,6944	1,6948
59	1,7273	1,7280	1,7283	1,7286
60	1,7607	1,7614	1,7624	1,7627
61	1,7921	1,7960	1,7964	1,7967
62	1,8285	1,8292	1,8299	1,8303
63	1,8613	1,8621	1,8625	1,8630
64	1,8900	1,8935	1,8940	1,8943
65	1,9224	1,9239	1,9251	1,9254
66	1,9547	1,9556	1,9561	1,9564
67	1,9838	1,9852	1,9866	1,9868
68	2,0114	2,0159	2,0164	2,0168
69	2,0434	2,0444	2,0454	2,0458
70	2,0715	2,0725	2,0730	2,0735
71	2,0948	2,0983	2,0989	2,0995
72	2,1186	2,1220	2,1228	2,1233
73	2,1419	2,1430	2,1436	2,1441
74	2,1585	2,1596	2,1608	2,1613
75	2,1677	2,1736	2,1742	2,1746
76	2,1800	2,1816	2,1836	2,1840
77	2,1867	2,1880	2,1886	2,1890
78	2,1846	2,1874	2,1888	2,1893
79	2,1774	2,1822	2,1829	2,1836
80	2,1692	2,1706	2,1713	2,1719
81	2,1494	2,1512	2,1533	2,1538
82	2,1230	2,1279	2,1286	2,1295
83	2,0969	2,0985	2,0992	2,0997
84	2,0574	2,0626	2,0634	2,0642
85	2,0189	2,0204	2,0222	2,0228

Criterio Age-Shifting

Anno di nascita		shiftamento
Dal	Al	
1900	1907	7
1908	1917	6
1918	1921	5
1922	1927	4
1928	1938	3

Criterio Age-Shifting

Anno di nascita		shiftamento
Dal	Al	
1939	1947	2
1948	1957	1
1958	1966	0
1967	1977	-1
1978	1989	-2

Criterio Age-Shifting

Anno di nascita		shiftamento
Dal	Al	
1990	2001	-3
2002	2014	-4
2015	2020	-5
2021		-6

I dati e le informazioni contenute nel presente Allegato tabella A e tabella B sono aggiornati al 1 settembre 2016.

Regolamento della Gestione separata "Zurich Trend"

La gestione separata Zurich Trend è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Trend viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1 ° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Trend.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Trend possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della compagnia. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati Europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Trend è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, /OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Zurich Trend non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Trend non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Trend potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. A Zurich Trend sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Trend è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto. I titoli quotati sono immessi in Zurich Trend al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Trend al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione. I titoli sono scaricati da Zurich Trend in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza. Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate

nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la società di revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano similari;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali

Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1 settembre 2016.

Informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di trattamento dei dati personali

Gentile Cliente,

La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" - (in prosieguo, il "**Codice**") forniamo pertanto qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Finalità assicurative e contrattuali

I Suoi dati personali - anche sensibili¹ - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti anche con riguardo ad eventuali convenzioni a cui Lei abbia aderito o intenda aderire, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società².

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi di cui sopra.

2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche

Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati dalla nostra Società,

- (i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta di prodotti o servizi offerti direttamente dalla nostra Società o da soggetti terzi.
- (ii) per condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.
- (iii) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri o offerti da soggetti terzi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti e/o previsti.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

¹ L'art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose.

² Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

4. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è il soggetto intestatario del contratto di assicurazione.

5. Ambito di comunicazione e diffusione

- 5.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento³.
- 5.2 Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi indicati in nota⁴.
- 5.3 I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.
- 5.4 I suoi dati potrebbero essere trasferiti all'estero altresì in stati extra europei.

6. I Suoi diritti (art. 7 del Codice)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2773 ovvero via E-mail al seguente indirizzo: privacy@it.zurich.com.

³ (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti di assicurazione, mediatori di assicurazione (iii) banche, Società di intermediazione mobiliare (SIM), intermediari finanziari; (iv) altri soggetti inerenti allo specifico rapporto, tra cui, a titolo esemplificativo, soggetti terzi che abbiano stipulato delle convenzioni con la Società (v) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (vi) legali; periti; medici; centri medici, (vii) società di servizi, fornitori, outsourcers (viii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Autorità di Vigilanza competenti; (xi) Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

⁴ Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd., fornitori di servizi, consulenti.

Glossario

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società d'assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Gestione separata

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società di assicurazione deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni contrattuali.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società d'assicurazione deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Spese di gestione

Onere in percentuale trattenuto su base annua, come stabilito dalle Condizioni contrattuali dal rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata.

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l' "ora" e il "giorno". Pertanto laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l' "anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

***Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco***



I dati e le informazioni contenute nel presente Glossario sono aggiornati al 1 settembre 2016.

Allegato A

Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviate a Zurich Investments Life S.p.A.

Il presente allegato costituisce parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:

- presso Zurich Investments Life S.p.A. - Life Claims & UW - Ufficio Life Claims - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Italia;
- sul sito internet della Società www.zurich.it;

L'elenco di seguito riportato dei documenti da allegare a ciascuna richiesta di pagamento inviata alla Società è da ritenersi meramente esemplificativo, ma non esaustivo.

A) Recesso dal contratto

- richiesta sottoscritta dal Contraente e, se previsti dal Beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC;

B) Riscatto totale della rendita assicurata con corresponsione del valor capitale

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente comprensiva di codice IBAN nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario;
- copia di documento di identità del Contraente in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;
- nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente, fotocopia della carta d'identità dell'Assicurato in corso di validità, o altro documento equivalente, che dimostri che l'Assicurato sia ancora in vita.

C) Scadenza del contratto e opzioni per ottenere il pagamento della rendita assicurata in:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e comunque in modo certo per 5 o 10 anni;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e reversibile ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'Assicurato, e finché detta persona sarà in vita:
 - richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC sottoscritta dal Contraente e, per il caso di rendita reversibile (punto c), dalla persona designata, con la precisazione della percentuale di reversibilità; per il caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con la precisazione del numero di anni (5 o 10) di rendita certa e del Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, durante il periodo di erogazione della rendita certa;
 - copia di documento di identità nome cognome e codice fiscale dell'Assicurato;
 - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite ed alla presenza di promotore finanziario);
 - copia di documento di identità e codice fiscale della persona designata;
 - certificato di esistenza in vita della persona designata (detto certificato non sarà necessario nel caso di

- richiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
- dati anagrafici della persona designata;
- dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95 (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Assicurato (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Assicurato.

D) Riscatto parziale della rendita assicurata alla scadenza del contratto e pagamento della rendita residua o eventuale opzione in:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate all'Assicurato finché sarà in vita e comunque in modo certo per 5 o 10 anni;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'Assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e reversibile ad altra persona se in vita alla data di decesso dell'Assicurato e finché detta persona sarà in vita:
 - richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC sottoscritta dal Contraente, per il caso di rendita reversibile (punto c), dalla persona designata, con la precisazione dell'importo di rendita da riscattare e della percentuale di reversibilità; per il caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con la precisazione del numero di anni (5 o 10) di rendita certa e del Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, durante il periodo di erogazione della rendita certa;
 - nome cognome e codice fiscale dell'Assicurato;
 - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite ed alla presenza di promotore finanziario);
 - copia di documento di identità e codice fiscale della persona designata;
 - certificato di esistenza in vita della persona designata (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
 - dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95 (c.d. normativa DAC2 e CRS);
 - dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Assicurato o Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
 - dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Assicurato o Beneficiario.

E) Decesso dell'Assicurato

- sottoscritta da ciascun Beneficiario, che dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
 - b) IBAN di ciascun Beneficiario, in caso di pagamento con bonifico;
 - c) nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
 - d) nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
 - e) numero di Polizza (se conosciuto);
 - f) dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95 (c.d. normativa DAC2 e CRS);
 - g) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
 - h) dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;
- certificato di morte emesso dall'ufficiale di stato civile del Comune nel quale il decesso è avvenuto;
- relazione medica sulle cause del decesso dell'Assicurato, oppure copia della cartella clinica se il decesso dell'Assicurato sia avvenuto presso una struttura ospedaliera. I Beneficiari – al fine di agevolare il

pagamento da parte della Società – potranno inviare, qualora disponibile, anche il modulo ISTAT relativo al decesso redatto e sottoscritto dal medico competente;

- se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- atto notorio redatto da un notaio

oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000;

- se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno;

- se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio

oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

- nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- i. autorizza la riscossione degli importi spettanti;

- ii. individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;

- iii. indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare;

- nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio

oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

F) Invalidità totale e permanente

per la tariffa a premio annuo e garanzia aggiuntiva:

- richiesta di riconoscimento di invalidità totale permanente

- relazione sanitaria sulle cause dell'invalidità totale permanente - documentazione medica (originali di cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, valutazioni funzionali ecc.)

- atto di riconoscimento dell'invalidità dell'Ente previdenziale ove presente,

- ulteriore documentazione ritenuta necessaria:
- copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici dell'Assicurato.

La documentazione elencata viene richiesta dalla Società compatibilmente con quanto previsto dalle norme di legge applicabili.

In caso di necessità, o in presenza di situazioni di fatto che impongano particolari esigenze istruttorie, la Società può richiedere ulteriore documentazione probatoria. Le spese relative all'acquisizione della documentazione suddetta sono direttamente a carico dei Beneficiari.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata sopra, la Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale Assicurato secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento. Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

***Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco***



I dati e le informazioni contenute nel presente Allegato A sono aggiornati al 1 settembre 2016.

Cognome _____ Nome _____ Sesso M ☐ F ☐

C.F. Professione _____ Data di nascita ____/____/____

Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____ Stato di nascita _____

Cittadinanza _____ Telefono _____

Indirizzo di residenza: via, numero civico _____

C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Provincia di residenza _____

C1 - Estremi del documento di riconoscimento

Tipo documento _____	Numero documento _____
Ente di rilascio _____	Località di rilascio _____
Data di rilascio _____	Data di scadenza _____

☐ **Z Integra**
 Tariffa _____
Mod. 8.0060 ed. _____
 rendita vitalizia differita con
 controassicurazione e con rivalutazione
 annua della rendita, a premio annuo
 (Premio annuo versato minimo 1.200 €)

☐ **Z Integra**
 Tariffa _____
Mod. 8.0060 ed. _____
 Rendita vitalizia differita con
 controassicurazione e con rivalutazione
 annua della rendita, a premio unico
 (Premio unico versato minimo 5.000 €)

☐ **Zurich Progetto**
 Tariffa _____
Mod. 8.338 ed. _____
 Vita intera per il caso morte con
 rivalutazione annua del capitale, a
 premio annuo
 (Premio annuo versato minimo 1.800 €)

☐ _____
 Tariffa _____
Mod. _____ **ed.** _____

Durata (se prevista dalla forma assicurativa) Anni _____ **Durata pagamento premio** Anni _____

☐ Premio di rata versato all'atto della sottoscrizione della proposta Euro.☐ **Premio annuo di tariffa** (se previsto dalla forma assicurativa) Euro _____

Frazionamento (se prevista dalla forma assicurativa)
☐ Annuale ☐ Semestrale ☐ Trimestrale ☐ Mensile (*)

* In caso di frazionamento mensile del premio annuo è obbligatorio versare le prime 6 mensilità e richiedere l'attivazione dell'addebito diretto SEPA (SDD)

☐ **Spese di emissione** (se previste) Euro _____

Indicare le coordinate bancarie del conto corrente intestato al contraente per il pagamento tramite BONIFICO BANCARIO della cedola annua. (se previsto)

IBAN																												
IT																												
	N. Contr.	CIN	ABI					CAB					Numero di c/c															

Beneficiari caso vita (se previsto dalla forma assicurativa)

Beneficiario generico _____

Cognome _____ Nome _____ ☐ Nucleo Familiare* ☐ Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita
(gg/mm/aaaa) _____/_____/_____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

Cognome _____ Nome _____ ☐ Nucleo Familiare* ☐ Altro _____

Cod. Fisc.

Data di nascita
(gg/mm/aaaa) _____ / _____ / _____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____ , _____

Beneficiari caso morte

Beneficiario generico _____

Cognome _____ Nome _____ ☐ Nucleo Familiare* ☐ Altro _____

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) / / Comune di nascita % del Beneficio: ,

Cognome _____ Nome _____ ☐ Nucleo Familiare* ☐ Altro _____

Cod. Fisc.

Data di nascita _____ / _____ / _____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____ / _____

Cognome _____ Nome _____ ☐ Nucleo Familiare* ☐ Altro _____

Cod. Fisc. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____ / ____ / ____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____

Cognome _____ Nome _____ ☐ Nucleo Familiare* ☐ Altro _____

Cod. Fisc. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Data di nascita _____ / ____ / ____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____ / ____

* Ai sensi dell'Art.13 del Reg. IVASS 5/2014, il Contraente dichiara la relazione con il Beneficiario designato.

La relazione tra il Contraente ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge, convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare del Contraente.

E Attivazione garanzie accessorie (solo per prodotto Z Integra)

Garanzia accessoria Invalidità Totale Permanente (**)

☐ 20.000,00 Euro ☐ 40.000,00 Euro ☐ 60.000,00 Euro

** Garanzia attivabile solo per tariffa a premio annuo e subordinata alla presentazione del questionario sanitario debitamente compilato, che verrà valutato dalla Società.

F Modalità di pagamento del premio

☐ **BONIFICO BANCARIO** a favore del conto corrente intestato a Zurich Investments Life S.p.A.

Coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente/Esecutore

Intestatario del conto corrente: ☐ il Contraente ☐ l'Esecutore (1)

Banca _____ Agenzia _____

IBAN

[illegible]

(1) "Esecutore": il soggetto a cui siano conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario. Se trattasi di soggetto non persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente. Si precisa che per esecutore si intende un soggetto diverso dal Contraente, Assicurato e Legale rappresentante. Ai sensi dell'Articolo 29 del Reg. IVASS 5/2014, il pagamento dei premi assicurativi può essere corrisposto da un soggetto privo di delega se tale versamento rappresenta un obbligo contrattuale. Nel caso di premialversamenti naviganti non previsti dal contratto, IVASS stabilisce che l'esecutore debba essere in possesso di una delega, che si allega al presente modulo.

Per i premi successivi al primo è ammesso anche il pagamento tramite autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. - Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al Contraente.

☐ **ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE** non trasferibile all'ordine di Zurich Investments Life S.p.A.

Il Contraente dichiara che il premio è pagato da ☐ Contraente ☐ Esecutore (1)

Tipo Assegno	Numero	Banco Emittente/Assai	Piazza
☐ Banc. ☐ Circ.			
☐ Banc. ☐ Circ.			

G Revoca della proposta e recesso del contratto

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. La Società rimborsa quindi al Contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio dovuto al netto delle spese eventuali di emissione previste dal contratto.

H Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurando

Il sottoscritto Contraente:

1. **Prende atto** che il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta stessa. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dal giorno indicato sulla polizza o sulla comunicazione di accettazione quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

2. **Dichiara di aver ricevuto** e preso visione **del FASCICOLO INFORMATIVO** composto da:

- | | | |
|---|---------------------|--|
| a) Scheda sintetica
(quando richiesta dalla normativa in vigore) | b) Nota informativa | c) Condizioni contrattuali
c.) Regolamento della gestione separata
(quando prevista) |
|---|---------------------|--|

d) Modulo di proposta

3. **Dichiara di aver ricevuto** e preso visione del progetto esemplificativo personalizzato (quando previsto).

4. **Dichiara** di aver preso visione delle informazioni sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti.

5. Consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto/dell'operazione riprodotti negli appositi campi della presente proposta corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente all'eventuale titolare effettivo del rapporto/dell'operazione.

Dichiarazione di responsabilità del soggetto che ha effettuato l'operazione per conto del Contraente

Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono stati da me forniti e che gli stessi corrispondono a verità

Luogo e Data _____ Firma (leggibile) del Contraente

Firma (leggibile) dell'Intermediario Assicurativo/

Promotore Finanziario ➡

Dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificatamente **gli articoli "Riscatto" e "Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)" e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni**, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95 - delle Condizioni generali di contratto.

Luogo e Data _____ Firma (leggibile) del Contraente

Il sottoscritto Assicurando

1. **Dichiara** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.
2. **Dichiara** che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere e complete e che ne assumo ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.
3. **Proscioglie** del segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
4. Prende atto delle seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:
 - a) **le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
 - b) **prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;**
 - c) **anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; la Società, anche tramite i propri Intermediari, darà evidenza del costo a carico dell'Assicurando prima dell'effettuazione degli accertamenti richiesti.**

Luogo e Data _____ Firma (leggibile) dell'Assicurando ➔ _____

I Dichiarazioni e dati del soggetto incaricato al collocamento

In qualità di Intermediario assicurativo/promotore finanziario, incaricato dell'identificazione, attesto con la presente sottoscrizione che la/le firma/e del/dei Cliente/i è/sono stata/e apposta/e in mia presenza. Attesto, inoltre, sotto la mia personale responsabilità, di avere identificato il/i su indicato/i soggetto/i ai sensi della normativa vigente.

Collocatore _____
Cognome _____ Nome _____
Regione di attività _____
Codice Intermediario Assicurativo/Promotore Finanziario _____ Codice RUI _____
Luogo e Data _____ Firma _____

L Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003

A) Finalità assicurative di cui al punto 1) dell'Informativa

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso** al trattamento dei miei dati personali anche sensibili per le finalità assicurative:

Nome e Cognome/denominazione _____ Data e Firma _____
Contraente _____ ➔ _____
Assicurato (se diverso dal Contraente) _____ ➔ _____

B) Ulteriori finalità di cui al punto 2) dell'Informativa

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 nonché dell'art. 58 del D.Lgs. 206/2005 (*Codice del Consumo*), **presto il mio** specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei miei dati personali non sensibili

- (i) per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite strumenti automatizzati (quali ad esempio fax, sms, posta elettronica), nonché strumenti tradizionali quali posta e telefono e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi offerti dalla Società ovvero a prodotti o servizi offerti da soggetti terzi, nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato. ☐ SI ☐ NO
- (ii) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. ☐ SI ☐ NO
- (iii) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi. ☐ SI ☐ NO

Nome e Cognome/denominazione _____ Data e Firma _____
Contraente _____ ➔ _____

Spazio riservato all'Intermediario Valutazione ai sensi del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

Valutazione dell'Intermediario:

- ☐ A) Reticenza nel fornire le informazioni richieste ☐ B) Poca trasparenza della compagine societaria al fine di identificare il titolare effettivo
☐ C) Inusualità della transazione e/o delle modalità operative o della tempistica ☐ D) L'interposizione di terzi senza alcuna motivazione commerciale apprezzabile ☐ E) Comportamento che non denota anomalie

Luogo e Data di compilazione _____ Firma (leggibile) dell'Intermediario _____

Sezione A

Codice Prevalente Attività Svolta (Persona fisica)

01 Non Comunicato
02 Agricoltore-Allevatore
03 Artigiano
04 Commerciante
05 Rappresentante
06 Imprenditore
07 Operaio
08 Dirigente
09 Impiegato
10 Insegnante
11 Giornalista-Pubblicista
12 Libero Professionista
13 Autotrasportatore
14 Vigile
15 Casalinga
16 Pensionato
17 Studente
18 Politico-Diplomatico
19 Politico-Parlamentare
20 Gestore di Immobili/Patrimoni
21 Consulente
22 Disoccupato
23 Medici e Farmacisti

24 Paramedici
25 Notai, Avvocati
26 Commercialisti e Ragionieri
27 Ing., Arch., Geom., Periti
28 Agenti, Mediatori, Intermediari
29 Funzionario
30 Magistrato
31 Militare-Ufficiale di Alto Livello
32 Militare Semplice
33 Artista
34 Sportivo Professionista
35 Amministratore di stabili
36 Collaboratore
37 Alta Dirigenza Statale
38 Membro Corte dei Conti
39 Membro Cda delle Banche Centrali

Codice Prevalente Attività Svolta (Persona giuridica)

01 Industria
02 Commercio
03 Credito e Finanza
04 Ente pubblico
05 Impresa Artigiana
06 No Profit
07 Altro

FAC-SIMILE

Sezione B

Codice Tipo Società (Persona giuridica)

01 Società di Capitali - Spa
02 Società di Capitali - Srl
03 Società di Capitali - Saa
04 Società di persone - Semplice
05 Società di persone - Snc
06 Società di persone - Sas
07 Associazione
08 Condominio
09 Consorzio
10 Fondazione
11 Cooperativa
12 Polisportiva

13 Società coop. a resp. lim.
14 Ditta individuale
15 Società anonima straniera
16 Associazione temporanea d'impresa
17 Raggruppamento temporaneo d'impresa
18 Impresa familiare
19 Piccola società coop. a resp. illim.
20 Piccola società coop. a resp. lim.
21 Società coop. a resp. illim.
22 Società a resp. lim. a socio unico
23 Società consortile

P.E.P. "Persone Politicamente Esposte" le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni.

Allegato tecnico al D.Lgs. 231/07

Art. 1 - Persone politicamente esposte

(Rif. Art. 1, co 2, lett. u D.Lgs 231/2007)

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori;

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della

clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Art. 2 - Titolare Effettivo

(Rif. Art. 1, co 2, lett. u D.Lgs 231/2007)

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazioni conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

CODICE SOTTOGRUPPO

100 TESORO DELLO STATO
101 CASSA DD. PP.
102 AMMINISTRAZIONE STATALE E ORGANI COSTITUZIONALI
120 AMMINISTRAZIONI REGIONALI
121 AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTA' METROPOLITANE
165 AMMIN. CENTR. ENTI PRODUTTORI SERV. ECON. E REGOL. ATT. ECONOMICA
166 AMMIN. CENTR. ENTI PRODUTTORI SERV. ASSISTEN. RICREATIVI E CULTURALI
167 AMMIN. CENTR. ENTI DI RICERCA
173 AMMIN. COMUNALI E UNIONI DI COMUNI
174 AMMIN. LOCALI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
175 AMMIN. LOCALI ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
176 AMMIN. LOCALI ENTI PRODUTTORI SERV. ECONOMICI E REG. ATT. ECONOMICA
177 AMMIN. LOCALI ENTI PRODUTTORI SERV. ASSIST. RICREATIVI E CULTURALI
178 ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
191 ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
245 SISTEMA BANCARIO
247 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO
248 ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
249 SOCIETA' VEICOLO FINANZIARIE PREPOSTE A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE (SV)
250 FONDAZIONI BANCARIE
257 MERCHANT BANKS
258 SOCIETA' DI LEASING
259 SOCIETA' DI FACTORING
263 SOCIETA' DI CREDITO AL CONSUMO
264 SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM)
265 SOCIETA' FIDUCIARIE DI GESTIONE
266 FONDI COMUNI INVEST. MOBILIARE E SOCIETA' INVEST. CAP. VAR. (SICAV)
267 ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR)
268 ALTRE FINANZIARIE
270 SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI
273 SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE
275 ENTI PREPOSTI AI FUNZIONAMENTI DEI MERCATI
278 ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATIVE
279 AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO
280 MEDIATORI AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE
283 PROMOTORI FINANZIARI
284 ALTRI AUSILIARI FINANZIARI
285 HOLDING OPERATIVE FINANZIARIE
287 SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI FINANZIARI
288 SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI NON FINANZIARI
289 ISTITUZIONI CAPTIVE DIVERSE DALLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE
294 IMPRESE DI ASSICURAZIONE
295 FONDI PENSIONE
296 ALTRI FONDI PREVIDENZIALI
300 BANCA D'ITALIA
329 ASSOCIAZIONI BANCARIE

430 IMPRESE PRODUTTIVE PRIVATE
432 HOLDING OPERATIVE PRIVATE
450 ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE
475 IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
476 IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
477 IMPRESE CONTROLLATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
480 (QUASI-SOC. NON FINAN. ARTIGIANE) UNITA' O SOC. CON 20 O PIU' ADDETTI
481 (QUASI-SOC. NON FINAN. ARTIGIANE) UNITA' O SOC. CON > 5 E < 20 ADDETTI
482 (QUASI-SOC. NON FINAN. ARTIGIANE) SOC. CON MENO DI 20 ADDETTI
490 (QUASI-SOC. NON FINAN. ALTRE) UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI
491 (QUASI-SOC. NON FINAN. ALTRE) UNITA' O SOCIETA' CON > 5 E < 20 ADDETTI
492 (QUASI-SOC. NON FINAN. ALTRE) SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI
500 ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI
501 ISTIT. ED ENTI ASSIST. BENEF. ISTRUZ. CULTUR. SINDA. POLIT. SPORT. RICR. E SIM.
551 UNITA' NON CLASSIFICABILI
552 UNITA' NON CLASSIFICATE
600 FAMIGLIE CONSUMATRICI
614 ARTIGIANI
615 ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
704 AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
705 AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
706 AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
707 AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
708 AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
709 AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
713 ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
714 ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
715 AMMINISTR. PUBBLICHE E ENTI DI ASSIST. E PREV. DI PAESI NON UE
717 SOCIETA' VEICOLO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
718 SOCIETA' VEICOLO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
724 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
725 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
726 AUTOR. BANCARIE CENTRALI DEI PAESI NON UE
727 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
728 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO

729 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON UE
746 AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
747 AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
753 FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
754 FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
755 FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI NON UE
756 ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
757 SOCIETA' NON FINANZIARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
758 SOCIETA' NON FINANZIARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
759 SOCIETA' NON FINANZIARIE DEI PAESI NON UE
763 ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
764 ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON UE
765 FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
766 FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
767 FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI NON UE
768 FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
769 FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
770 ISTITUZIONI DEL UE
771 ALTRI ORGANISMI
772 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI NON UE
773 FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
774 FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
775 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON UE
776 ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
778 ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
779 IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
780 FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
781 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
784 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
785 INT. SENZA SCOPO LUCRO AL SERV. FAMIGL. PAESI NON UE
790 IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
791 BANCA CENTRALE EUROPEA
794 RAPPRESENTANZE ESTERE
800 FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
801 ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE DI PAESI NON UE

CODICE GRUPPO/RAMO

011 PRODOTTI VEGETALI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
012 VINO
013 OLIO DI OLIVA NON RAFFINATO
014 PRODOTTI ANIMALI DELL'AGRICOLTURA E DELLA CACCA
019 PRODOTTI AGRICOLI ESCLUSIVAMENTE IMPORTATI
020 PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA
030 PRODOTTI DELLA PESCA
111 CARBONE E AGGLOMERATI DI CARBONE
112 LIGNITE
120 PRODOTTI DELLA COKEFAZIONE
130 PETROLIO GREGGIO GAS NATURALE E SCISTI BITUMINOSI
140 PRODOTTI PETROLIERI RAFFINATI
151 MINERALI CONTENENTI MATERIE FISSILI E FERTILI
152 PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DI MATERIE FISSILI E FERTILI
161 ENERGIA ELETTRICA
162 GAS DISTRIBUITO
163 VAPORE ACQUA CALDA ARIA COMPRESSA
170 ACQUA (RACCOLTA DEPURAZIONE DEPURAZIONE)
211 MINERALI DI FERRO
212 MINERALI NON FERROSI(ESCLUSI QUELLI FISSILI E FERTILI)
221 GHISA ACCIAIO GREZZO LAMINATI A CALDO, LAMINATI DA ROTTAMI
222 TUBI IN ACCIAIO
223 TRAFILATI LAMINATI SFOGLIA PROFILATI A FREDDO
224 MINERALI NON FERROSI
231 MATERIALE DA COSTRUZIONE E TERRE REFRATTARIE
232 SALI DI POTASSIO E DI FOSFATI NATURALI
233 SALGEMMA E SALE MARINO
239 ALTRI INERALI E TORBA
241 MATERIALE DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
242 CEMENTO CALCE E GESSO
243 MATERIALE DA COSTRUZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTO O GESSO
244 ARTICOLI IN AMIANTO (CON L'ESCLUSIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO)
245 PIETRE E PRODOTTI MINERALI NON METALLIFERI
246 MOLE E ALTRI PRODOTTI ABRASIVI
247 VETRO
248 PRODOTTI IN CERAMICA
252 PRODOTTI DELLA PETROLCHIMICA E DELLA CARBOCHIMICA
253 ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI BASE
255 INTONACI PITTURE VERNICI E INCHIOSTRI DA STAMPA
256 ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI PREVALENTEMENTE IND.
257 PRODOTTI FARMACEUTICI
258 SAPONI DETERSIVI SINTETICI ALTRI PRODOTTI IGIENE ECC.
259 ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI AL CONSUMO DOMESTICO
260 FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
311 PRODOTTI DELLE FONDERIE
312 PRODOTTI IN METALLO FORGIATO STAMPATI STROZZAZI ECC.
313 PRODOTTI DI SECONDA TRASFORMAZIONE DEI METALLI
314 PRODOTTI PER COSTRUZIONI METALLICHE
315 PRODOTTI DELL'ARTE E DEL LAVORO DEL CALDERAIO
316 UTENSILI ARTICOLI FINITI IN METALLO(ESCLUSO ELETT.)
321 MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI
322 MACCHINE UTENSILI PER LAVORAZIONE METALLI UTENSILERIA
323 MACCHINE TESSILI PER CUCIRE E LORO ACCESSORI
324 MACCHINE E APPARECCHI PER INDUSTRIE ALIMENTARI CHIMICHE
325 MACCHINE E APPARECCHI PER LE MINIERE E LA METALLURGIA ECC.
326 INGRANAGGI E ALTRI ORGANI DI TRASMISSIONE CUSCINETTI ECC.
327 MACCHINE PER LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLA CARTA ECC.
328 ALTRE MACCHINE APPARECCHI MECCANICI
330 MACCHINE PER UFFICIO E PER ELABORAZIONE DATI
341 FILI E CAVI ELETTRICI
342 APPARECCHI ELETTRICI
343 MATERIALE ELETTRICO PER USO INDUSTRIALE PILE E ACC.
344 MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI CONTATORI APPARECCHI
345 APPARECCHI ELETTRONICI RADIOTELEVISIVI ELETTRACUSTICI

346 ELETTRODOMESTICI
347 LAMPE APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE
351 AUTOVEICOLI RELATIVI MOTORI
352 CARROZZERIE DI OGNI TIPO RIMORCHI
353 ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBI PER AUTOVEICOLI
361 NAVI MERCANTILI PIROSCAFI NAVI DA GUERRA RIMORCHIATORI
362 MATERIALE ROTABILE FERROTRAVIARIO E FILOVIAIO
363 BICICLETTE MOTOCICOLI CARROZZELLE PER INVALIDI
364 AEREI ELICOTTERI MISSILI VEICOLI SPAZIALI ECC.
365 CARROZZINE PER BAMBINI E MALATI VEICOLI A TRAZ. ANIMALE
371 STRUMENTI DI PRECISIONE APPARECCHI DI MISURA E DI CTR.
372 MATERIALE MEDICO CHIRURGICO APPARECCHI DI MISURA
373 STRUMENTI OTTICI MATERIALE FOTOGRAFICO
374 OROLOGI
411 GRASSI VEGETALI E ANIMALI
412 CARNI FRESCHE E CONSERVATE ED ALTRI PRODOTTI DELLA MACEL.
413 LATTE E PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DEL LATTE
414 CONSERVE SUCCHI DI FRUTTA LEGUMI
415 PESCE CONSERVATO ED ALTRI PRODOTTI DEL MARE
416 FARINE GRANELLE SEMOLE FIOCCHI DI CEREALI
417 PASTE ALIMENTARI
418 PRODOTTI AMIDACEI
419 PANE BISCOTTI PRODOTTI DI PASTICCERIA
420 ZUCCHERO
421 PRODOTTI A BASE DI CACAO CARAMELLE GELATI
422 PRODOTTI PER ALIMENTAZIONE ANIMALE
423 ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
424 ALCOL ETILICO DI FERMENTAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI
425 CHAMPAGNE VINI SPUMANTI APERITIVI A BASE DI VINI
426 SIDRO DI MELE E DI PERE
427 MALTO BIRRA LIEVITO DI BIRRA
428 ACQUE MINERALI E BEVANDE ANALCOLICHE NON ALTROVE CLASSIF.
429 PRODOTTI A BASE DI TABACCO
431 FIBRE TESSILI PRODOTTI DELLA FILATURA E SIMILI
432 TESSUTI VELI
436 PRODOTTI DELLA MAGLIERIA
438 TAPPETI E TAPPEZZERIE TELE CERATE E LINOLEUM
439 ALTRI PRODOTTI TESSILI
441 CUOI PELLI PELLETTERIE CONSOCIATE E ATRIMENTI PREPARATE
442 ARTICOLI IN CUOIO E PELLE
451 CALZATURE PANTOFOLE
453 ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI
455 BIANCHERIA PER LA CASA ARTICOLI PER IL LETTO
456 ARTICOLI DI PELLICCERIA
461 LEGNO SEGATO PIALLOTO ESSICCATO E TRATTATO A VAPORE
462 LEGNO IMPALICCIAATO PANNELLI FLEGNO SI
463 CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO LAVORI DI FALEGNAMERIA
464 IMBALLAGGI IN LEGNO
465 ARTICOLI IN LEGNO (ESCLUSO MOBILI)FARINE E LANA DI LEGNO
466 ARTICOLI DI SUGHERO GIUNCO E VIMINI (ESCL. MOBILI) SPAZZOLE
467 MOBILI DI LEGNO E DI GIUNCO MATERASSI
471 PASTA PER CARTA CARTA CARTONI
472 ARTICOLI IN PASTA DI CARTA CARTA CARTONI
473 PRODOTTI DELLA STAMPA
474 PRODOTTI DELL'EDITORIA
481 ARTICOLI IN GOMMA
482 PNEUMATICI RIGENERATI
483 ARTICOLI E MATERIALI PLASTICI
491 GIOIELLI PRODOTTI DI ORIFICERIA INCISIONE DIAMANTI
492 STRUMENTI MUSICALI
493 PRODOTTI DELLA CINEMATOGRAFIA E DELLA FOTOGRAFIA
494 GIOCHI CIOCATTOLOI ARTICOLI SPORTIVI
495 PENNE STILOGRAFICHE E A SFERA TAMPONI TIMBRI ECC.
505 ABITAZIONI
506 FABBRICATI NON RESIDENZIALI
507 OPERE PUBBLICHE

509 DEMOLIZIONI DI IMMOBILI
611 COMMERCIO INGROSSO MATERIE PRIME AGRICOLE ANIMALI VIVI ECC.
612 COMMERCIO INGROSSO COMBUSTIBILI MINERALI CHIMICI
613 COMMERCIO INGROSSO LEGNAME SEMILAVORATI IN LEGNO
614 COMMERCIO INGROSSO MACCHINE ATTREZZATURE E VEICOLI
615 COMMERCIO INGROSSO MOBILI ELETTRODOMESTICI CASALINGHI
616 COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI TESSILI ABBIGLIAMENTO
617 COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI ALIMENTARI BEVANDE TABACCO
618 COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI FARMACEUTI APP. SANITARI
619 COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI NON ALIMENTARI
620 BENI DI RECUPERO (FERRAGLIE METALLI VECCHI CARTE VECCHIE)
630 SERVIZI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
641 COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CARNE PESCE
642 COMMERCIO AL MINUTO BEVANDE OLI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
643 FARMACIE
644 COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI SANITARI E BELEZZA
645 COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI ABBIGLIAMENTO
646 COMMERCIO AL MINUTO CALZATURE PELLETTERIA
647 COMMERCIO AL MINUTO TESSUTI PER ARREDAMENTO TAPPETI
648 COMMERCIO AL MINUTO MOBILI APPARECCHI E MATERIALI CASA
649 COMMERCIO AL MINUTO CARTE DA PARATI RIVESTIMENTI ECC.
651 COMMERCIO AL MINUTO AUTOMOBILI CICLI E MOTOCICLI NATANTI
652 COMMERCIO AL MINUTO LUBBRIFICANTI
653 COMMERCIO AL MINUTO LIBRI NUOVI USATI GIORNALI
654 COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI NON ALTROVE CLASSIFICATI
655 COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI D'OCCASIONE
656 COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI NON ALIMENTARI
660 SERVIZI DEGLI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI
671 RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E BICICLETTE
672 RIPARAZIONE CALZAT.ART.CUOIO APP.ELETTRODOM.GIOIELLI OROLOGI
710 SERVIZI DEI TRASPORTI FERROVIARI E SERVIZI CONNESSI
721 SERVIZI DEI TRASPORTI METRO TRAM AUTOBUS
722 SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA PERSONE
723 SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA MERCI
724 SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO
725 SERVIZI DEI TRASPORTI TERRESTRI NON CLASSIFICATI ALTROVE
730 SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA
741 SERVIZI DEI TRASPORTI MARITIMI
742 SERVIZI DEI TRASPORTI DI CABOTAGGIO
750 SERVIZI DEI TRASPORTI AEREI
761 SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI TERRESTRI NON FERROVIARI
762 SERVIZI CONNESSI ALLA NAVIGAZIONE INTERNA
763 SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI MARITIMI E DI CABOTAGGIO
764 SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI AEREI
771 SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
772 SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
773 SERVIZI CUSTODIA E DEPOSITO
790 SERVIZI DELLE TELECOMUNICAZIONI
830 SERVIZI AUSILIARI E FINANZIARI DI ASSICURAZIONE AFF.IMP.
840 SERVIZI DI NOLEGGIO E DI BENI MOBILI SENZA PERSONALE PERM.
850 SERVIZI DELLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI
920 SERVIZI DI NETTEZZA URBANA DI DISINFESTAZIONE PULIZIA
930 SERVIZI DELL'INSEGNAMENTO
940 SERVIZI RICERCA E SVILUPPO
950 SERVIZI SANITARI
960 SERVIZI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI SERV.ASS.NI PROFILI
970 SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI
981 SERVIZI DI LAVANDERIA DI TINTORIA E SIMILI
982 SERVIZI DEI PARRUCCHIERI DEI BARBIERI E IST. DI BELEZZA
983 SERVIZI DEGLI STUDI FOTOGRAFICI
984 ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI

PAGINA NON UTILIZZABILE

Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura.

Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate.

Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Capitale sociale €164.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

09.2016 - 8.0060

